TORNATA DEL 2 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEMARCHI.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Spese del culto in Savoia — Incidente sulla petizione numero 2188 relativa agli alloggi militari — Proposizione del deputato Pinelli per regolare il diritto di petizione — Osservazioni dei deputati Michelini, Tecchio e Valerio Lorenzo — Approvazione della proposizione — Petizione sulla strada di Revigliasco — Ragguagli ed eccitamenti del deputato Berruti — Mozione del deputato Novelli — Petizione di Gustavo Montaldo, laureato nell'Università di Pisa, per ammessione all'esame — Osservazioni dei deputati Pateri, Cadorna, Pinelli, Novelli e Tecchio — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Presentazione dal ministro dei lavori pubblici d'un progetto di legge per alcune riparazioni al porto di Savona — Presentazione dal guardasigilli d'un progetto di legge pel conferimento dei diritti civili e politici ai soldati di giustizia — Mozione del deputato Brofferio sulla petizione che porta lagnanze di alcuni abusi del parroco di Rivera — Risposta del guardasigilli — Annunzio d'interpellanze del deputato Simonetta — Continuazione della relazione di petizioni — Sorteggio dei membri componenti la deputazione per assistere alla festa nazionale del 4 marzo — Continuazione della discussione del progetto di legge sulla tariffa postale — Articolo 24. Emendamento del regio commissario — Aggiunta del deputato Michelini — Approvazione dell'articolo 25 — Emendamenti dei deputati Michelini, Moia e del commissario regio all'articolo 26 — Articolo 27. Dimensione dei fogli — Emendamenti dei deputati Sella e Chiò — Approvazione di quello di quest'ultimo.*

La seduta è aperta a un'ora pomeridiana.

ARNULFO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CAVALLINI, *segretario*, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2337. Maineri Vittorio Ambrogio, di Toirano, provincia di Albenga, supplica la Camera a provvedere onde dal Ministero della pubblica istruzione gli sia concesso di poter laurearsi in medicina soltanto appena ultimati i cinque anni di corso.

2338. Gandino Maria vedova, da Camerano (provincia di Mondovì), narrando che suo figlio fu iscritto nella leva straordinaria della classe 1828, e che quantunque il numero estratto lo escludesse dal far parte del contingente di quel mandamento, tuttavia fu costretto a partire per surrogare un certo Moretto che era assente dalla provincia; ora, essendosi riconosciuto che quest'ultimo trovasi pure nelle regie truppe, e che per conseguenza il suo figlio Giacomo, soldato nel 14° reggimento fanteria, dovrebbe già essere stato licenziato, al quale effetto già ricorse inutilmente a chi di ragione, chiede che la Camera dia le provvidenze opportune.

2339. Lagorio Domenico, domiciliato a Genova, possessore di cedole, lagnandosi che soltanto alcuni proprietari di cedole dell'imprestito di quattro milioni, creato coll'editto 11 gennaio 1844 a favore della Sardegna, siano stati soddisfatti non solo degli scaduti interessi, ma eziandio rimborsati dei capitali delle cedole estratte, chiede che si inviti il Ministero a far cessare queste irregolarità, ed a provvedere i fondi necessari per l'estinzione di tutto ciò che doveva pagarsi al 1° gennaio corrente anno sia in interessi che in capitale.

2340. Zucca Porta Domenico e Lobolo Giuseppe, di Quagliuzzo, provincia d'Ivrea, esercenti osteria, narrando d'aver ricorso invano alle autorità municipale e provinciale per ottener chiusa in quel comune, composto solamente di cinquecento anime, una terza osteria apertasi recentemente con danno della pubblica morale, ricorrono alla Camera per le opportune provvidenze.

2341. Pellas Luigi, di Genova, compilatore e proprietario del giornale *Il Corriere mercantile*, chiede che si rimetta in discussione e sia approvato il progetto di legge presentato nella scorsa Sessione dal ministro di grazia e giustizia, relativo alle inserzioni giudiziarie.

2342. Dosio Giuseppe, consigliere delegato di Rivera, provincia di Susa, espone che il parroco di detto luogo ricusò in questi giorni di dar sepoltura al cadavere di sua sorella, perchè egli non volle lasciar prima esaminar la cera al signor parroco, il quale pretendeva che fosse della qualità più fina di levante. Sdegnata la popolazione, trasportò essa medesima processionalmente il cadavere alla porta della chiesa, dove il parroco lo lasciò sino a notte, finchè, a preghiera della famiglia dell'estinta, venne il parroco della vicina terra di Almese a seppellirla. Il supplicante, a nome della popolazione commossa ed agitata da questo scandalo, chiede pronta riparazione.

2343. Trentun abitanti della parrocchia di San Pietro di Andora, provincia d'Albenga, muovono nuove lagnanze contro il loro parroco, e chiedono d'esserne liberati.

(*La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene però tosto interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.*)

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

BROFFERIO. Vorrei presentare alla Camera qualche osservazione in ordine alla petizione del Giuseppe Dosio, la sorella del quale fu priva in morte delle preci della Chiesa per opera di fatto del parroco di Rivera. Forse i ministri sono già consapevoli di questo lagrimevole avvenimento: e se la Camera lo permette, giacchè nessun ministro è presente, parlerò più tardi.

PRESIDENTE. Allora vuol dire che si potrà dichiarare l'urgenza di tale petizione.

BROFFERIO. È necessaria la presenza dei ministri, i quali potrebbero già aver dato qualche provvedimento.

PRESIDENTE. Avrà dunque la parola appena saranno giunti i ministri.

L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni, se ve ne sono in pronto.

Non essendovene, l'ordine del giorno reca la relazione delle petizioni.

Invito pertanto alla ringhiera i relatori di esse che hanno rapporti in pronto.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Servizio del culto in Savoia.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE, *relatore del II uffizio.* Petizione 1474. Plusieurs propriétaires de la province de Haute-Savoie, membres du Conseil provincial, exposent à la Chambre que les biens ecclésiastiques de la Savoie suffisaient aux frais du culte avant la révolution française de 1789. La république française s'est emparée de tous ces biens et les a vendu à son profit. Mais par le concordat de 1801 le Gouvernement a pris la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres. Cette obligation ne fut pas complètement exécutée immédiatement à raison des circonstances critiques où se trouvait la France, et les communes furent appelées provisoirement à supporter une part de ces frais. Tel était l'état des choses en 1814 et 1815, lorsque la Savoie fut rendue à nos princes. La France a pris définitivement à sa charge depuis longtemps les frais du culte en exécution du concordat du 1801, et cependant notre Gouvernement a continué à faire supporter aux communes et aux provinces de la Savoie un poids énorme qui continue à absorber la majeure partie des ressources qu'elles pourrait destiner au développement de l'instruction primaire et au progrès de ses intérêts matériels.

Les pétitionnaires allèguent que notre Gouvernement aurait reçu de la France une indemnité speciale à raison de la vente des biens ecclésiastiques dont il s'agit, et ils demandent qu'il soit fait une loi à l'effet de décharger les communes de la Savoie des suppléments pour le service du culte, en déclarant cette dépense à la charge de l'Etat, et en affectant pour cet objet une rente perpétuelle et non rachetable sur le grand livre de la dette publique.

Votre Commission a reconnu, d'après les recherches sérieuses auxquelles elle s'est livrée, que les pétitionnaires ont commis une erreur en fait lorsqu'il ont allégué que notre Gouvernement avait reçu de la France une indemnité spéciale en correspectif de la vente de ces biens ecclésiastiques; car aucun traité diplomatique n'en fait mention; d'où il suit qu'il ne pourrait être le cas de convertir cette prétendue indemnité en une rente perpétuelle sur la dette publique; mais votre Commission a reconnu en même temps que les pétitionnaires ont la justice en leur faveur lorsqu'ils demandent que les communes de la Savoie soient déchargées de l'impôt particulier qu'elles paient pour supplément au service du culte.

En effet, on lit dans le concordat conclu en 1801 entre le premier consul de la république française et le Souverain Pontife les dispositions suivantes:

« Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayant cause.

« Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle. »

Or, par la force des traités du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 notre Gouvernement a succédé à tous les avantages et à toutes les charges inhérentes au territoire de la Savoie qui lui a été cédée.

Notre Gouvernement l'a si bien reconnu qu'il a cru devoir faire un traité spécial le 25 avril 1818, afin de déterminer les charges qu'il ne devait pas accepter du Gouvernement français sans une indemnité préalable. Dans ce traité particulier notre Gouvernement n'a fait aucune réclamation au sujet des biens ecclésiastiques vendus; d'où il suit qu'il s'est soumis à la règle générale relativement à cette charge du Gouvernement. En effet, comment aurait-il pu en être autrement? Il acceptait ce territoire avec ses conditions actives et passives; il n'était pas plus fondé à se faire indemniser pour la vente nationale des biens ecclésiastiques que pour celle des émigrés, ce qui n'a pas empêché qu'il n'ait cru parfaitement équitable d'accorder aux émigrés une indemnité, bien qu'il n'eût pas reçu un correspectif spécial. La raison en est facile à comprendre, puisque le Roi avait pris envers ses alliés dans le traité de 1814, article 27, l'engagement de respecter les droits des acquéreurs des domaines nationaux dans le duché de Savoie. Il lui appartenait donc de prendre les mesures opportunes pour indemniser ceux au préjudice de qui ces domaines avaient été injustement vendus; il est d'ailleurs notoire que les concordats sont inhérents au territoire, et qu'ils continuent à être observés, sous quelque domination que le territoire passe; ainsi le territoire de la Lomelline est encore régi aujourd'hui par les constitutions de Milan, et la Savoie continue à jouir des libertés et franchises de l'Eglise gallicane qui lui ont été acquises pendant l'occupation française, avant Emmanuel Philibert. La circonscription ecclésiastique annexée au concordat de 1801 comprend tout le duché de Savoie, et l'engagement pris par le Gouvernement à cette époque envers le St-Siége oblige notre Gouvernement actuel; car non-seulement il n'a fait aucun concordat avec le St-Siége qui ait dérogé pour la Savoie aux articles cités du concordat de 1801, mais Victor Emmanuel a, au contraire, formellement reconnu qu'il acceptait les dispositions de ce concordat pour le duché de Savoie envers la Cour de Rome. Cela résulte formellement du bref de Sa Sainteté le pape Pie VII en date de 20 décembre 1816, accordé sur les instances du Roi, où on lit, entre autres, ces mots:

Hisce præmissis, adiungit maiestas tua, minime eam in bonis in ducatu Sabaudiæ positis esse sollicitam, si quidem, cum ad provincias etiam illas, utpote Galliarum territorio tum temporis adiunctas, conventio inter Sanctam Sedem

et Gubernium gallicanum, *anno* 1801 *inita*, *pertineret*, *circa prædicta bona provisum apostolica auctoritate fuisse*, *non ignorat*, *articulo eius conventionis* 13 (1).

Au reste, cette réclamation qui s'est fait jour en Savoie d'une manière unanime par les délibérations des Conseils communaux, provinciaux et divisionnaires, a déjà été écoutée favorablement par le Gouvernement; il a reconnu l'opportunité d'y faire droit, et il vient d'entrer provisoirement dans une voie de réparation.

Par ces considérations votre Commission vous propose à l'unanimité le renvoi de cette pétition au Conseil des ministres, avec invitation de prendre des mesures pour l'exécution complète des engagements contractés par le Gouvernement en 1801 envers le St-Siége au sujet des frais de culte qui doivent être exclusivement payés par le Gouvernement dans le duché de Savoie.

PALLUEL. J'appuie les conclusions de la Commission.

Voilà bien des fois que cette question est portée à la Chambre; il est bien temps qu'elle y reçoive une solution conforme à la justice.

Dernièrement, à propos d'une pétition de la commune de Montagnole, la discussion fut vivement engagée; mais elle n'obtint d'autre résultat qu'un ordre du jour pur et simple, fondé sur le droit qu'aurait cette commune de s'adresser directement au Ministère, et de lui demander un subside pour la reconstruction de son église.

Aujourd'hui la pétition du Conseil provincial d'Albertville pose la question même de principe; il est impossible de l'éluder; il faut que la Chambre se prononce.

La Commission a reconnu le fondement de la demande; elle a, il est vrai, contesté un point de fait qui avait été allégué, savoir: le payement par le Gouvernement français au Gouvernement sarde d'une somme de plusieurs millions pour lui tenir lieu du prix des biens ecclésiastiques vendus en Savoie en 1793. Je réponds à cela que nous n'avons pas intérêt à contredire cette assertion de la Commission; nous n'aurions pas en ce moment, d'ailleurs, les documents officiels nécessaires. Il suffira de dire que le fait n'a point été imaginé pour le besoin de la question; il a été indiqué aux membres de la députation de Savoie par des personnes se prétendant bien instruites en cette matière.

Mais, je le répète, nous n'avons pas besoin de cet appui. Le point de droit nous conduit à la même solution, comme la Commission l'a fort bien démontré. Il est certain, en effet, que le Gouvernement sarde a dû succéder nécessairement aux charges qui pesaient sur le Gouvernement français par suite du concordat du 1801. Le bénéfice de ce concordat a été acquis au territoire; il ne peut plus en être détaché. Quand un territoire passe d'un Etat à un autre Etat, la succession aux avantages et aux charges est une des conditions inséparables de la cession, à moins toutefois qu'il y ait une limitation ou stipulation contraire. Ici il n'y en a pas eu. Et l'on ne peut pas vouloir que la Savoie, parce qu'elle est revenue à ses anciens souverains, soit dans une condition pire que si elle était restée unie à la France.

Le rapprochement fait entre l'indemnité due aux communes et celle qu'ont obtenue les émigrés est parfaitement exact; il y a les mêmes raisons de justice des deux côtés. Je dirai même que les communes devraient passer les premières dans cette voie de réparation; et que l'ont peut s'étonner que les émigrés soient indemnisés depuis longtemps, tandis que les communes de Savoie attendent depuis 35 ans, et sont impuissantes à faire d'utiles améliorations, parce que tous leurs fonds sont absorbés par les frais du culte.

La question doit donc être décidée une fois pour toutes et sans plus de retard. C'est un grand acte de justice que le Parlement ne peut plus différer. Si le droit était contesté, nous invoquerions, d'ailleurs, encore le Statut qui a proclamé l'égalité des charges, et qui ainsi ne permet pas que les communes et les contribuables de Savoie supportent une charge qu'on ne supporte pas dans les autres parties des Etats.

J'espère donc que la Chambre approuvera sans difficulté les conclusions de la Commission.

PRESIDENTE. La Commissione delle petizioni propone che la petizione 1474 sia trasmessa al Consiglio dei ministri.

Chi è d'avviso d'approvare queste conclusioni voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

GIANONE, *relatore*. Petizione 1265. Giuseppe Martinetti, della Venaria Reale, premesso in questa lunghissima petizione il danno derivante alla religione, e perciò allo Stato, per cagione de'cattivi preti e frati, e premesso che la libertà della stampa relativamente alle persone e alle cose religiose, invece di rimediare agli abusi, non fa che irritare vieppiù gli animi e cagionarne dei maggiori, dice di aver trovato il riparo a tanti mali. Questo riparo consiste: 1° nella soppressione della libertà della stampa in materia di religione e di religiosi; 2° nella creazione di una Commissione o tribunale inquisitoriale pei preti, frati e simili.

La semplice enunciazione di siffatte proposte, che formano in sostanza l'oggetto della petizione, dispensa la vostra Commissione dallo spendere maggior tempo intorno alla medesima, siccome contraria allo Statuto; perciò vi propone senza altro l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1475. Undici individui qualificantisi membri del Consiglio provinciale dell'Alta Savoia invitano la Camera a proporre una nuova legge elettorale che abbia per base il voto universale e diretto, che assegni una congrua indennità ai deputati.

La Commissione, ritenuti i precedenti della Camera a tale riguardo, vi propone di passare all'ordine del giorno.

JACQUIER. Je dois, pour la vérité du fait, observer que lors de la discussion qui s'est établie, il y a 15 à 20 jours, dans ce Parlement au sujet de l'indemnité demandée pour les députés, on ne passa point à l'ordre du jour, comme le dit monsieur le rapporteur aujourd'hui, et comme le voulait alors le rapporteur lui-même; mais *on vota*, *au contraire*, *l'ordre du jour pur et simple*, *sous la déclaration* expresse que l'ordre du jour proposé ne *préjugeait rien sur la question* de savoir si la demande était oui ou non contraire au Statut.

Il y a entre *passer* à l'ordre du jour et voter un ordre du jour simple *sous protestation* de ne rien préjuger une différence telle qu'on la peut comparer entre un refus d'une part et la réserve au contraire de mieux étudier une demande présentée.

Voilà ce qui est arrivé et ce que sont les antécédents. J'entendrais donc qu'on votât de même aujourd'hui sous ces réserves, et si monsieur le rapporteur y consent, je n'insisterai pas d'avantage; autrement je renouvellerai la discussion.

GIANONE, *relatore*. La Commissione si è accontentata di attenersi ai precedenti della Camera; in questo non ha pregiudicato menomamente la questione.

PRESIDENTE. La Commissione conchiude che si passi all'ordine del giorno sulla petizione 1475.

(1) *Traités publics de la Maison de Savoie*, vol IV, pag. 290.

Chi intende di adottare queste conclusioni si alzi.

(La Camera approva.)

GIANONE, *relatore*. Petizione 1340. Il causidico collegiato in Cagliari Giuseppe Cadello chiede che si provvegga per legge a che: 1° si ammettano i ricorsi per cassazione anche contro le sentenze anteriori alla creazione del magistrato di quel nome; 2° sia abolito ogni deposito prescritto dalla legge a titolo di multa ed indennità.

La Commissione, ritenuto che la prima domanda violerebbe i diritti acquistati, vi propone in tal parte l'ordine del giorno.

Quanto poi alla seconda domanda, sebbene la Commissione non ravvisi troppo gravoso, qual è ridotto al presente, il deposito di cui si tratta, non dissimulando tuttavia l'importanza delle ragioni che militano d'ambe le parti circa la conservazione e l'abolizione di quel diritto, e ritenuto sovratutto la opportunità di statuire definitivamente in proposito in occasione della compilazione delle leggi di processura civile, a cui si sta attendendo, vi propone perciò in tal senso la trasmissione di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

Petizioni 1404 e 1301. Colla prima di queste petizioni Federico Grossi protesta contro il progetto di legge presentato dal Ministero nella precedente Legislatura, col quale si restringeva in più angusti limiti la libertà di disporre per testamento. Invece il signor Pasquieri Ignazio colla seconda petizione vorrebbe che la libertà dei testatori venisse vincolata anche in favore dei fratelli, delli zii e dei nipoti.

Il primo appoggia il suo assunto al rispetto dovuto alla libertà e alla proprietà; il secondo lo appoggia ai diritti del sangue ed ai pericoli di captazione in materia d'eredità.

La Commissione vi propone il rinvio di queste petizioni agli archivi della Camera per farne quell'uso che possa occorrere a tempo opportuno.

(La Camera approva.)

Petizione 1281. Il regio liquidatore Gaetano Durando, confrontando l'articolo 959 cogli articoli 946, 719 e 725 del Codice civile, dice sorgere il dubbio se la legittima dovuta alle femmine come prezzo d'esclusione, a termini dell'articolo 946, debba misurarsi sul patrimonio del genitore defunto, senza far caso della quota d'usufrutto spettante al coniuge superstite di questo, a termini dell'articolo 959, ovvero se debba questa quota prededursi dal patrimonio, e diminuire così l'entità di quella legittima.

Dice che tale questione venne variamente decisa dai diversi magistrati d'appello dello Stato, e chiede che si provvegga ad evitare simile dubbio in occasione della revisione delle leggi civili.

La Commissione, ritenuta la ragionevolezza della domanda, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia, perchè la faccia passare alla Commissione dal Governo instituita per la revisione delle leggi, e il deposito della medesima negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 1469. Petizione del notaio Carlo Porta, residente a Pontedecimo, provincia di Genova, identica con quella avente il numero 1074, su cui la Camera nella seduta del 9 corrente mese pronunciò l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1596. Questa petizione concernente i giusdicenti che pronunciano sentenze ingiuste, i patrocinanti che sostengono cause contrarie alle leggi, e l'ammessibilità o no del giuramento decisorio secondo le circostanze, è identica con quella avente il numero 1969 già da me riferita in una delle precedenti tornate, e di cui la Camera ha ordinato il deposito negli archivi; quindi non credo il caso di prendere sovra di questa veruna conclusione.

Petizione 1476. L'avvocato Pelisseri si lagna (cioè si lagnava nel mese di settembre 1849) che il Ministero e la Camera non si curassero del progetto di legge concernente l'ammessione di tutti gli avvocati aventi dieci anni di esercizio al patrocinio delle cause avanti il magistrato di cassazione.

La Commissione, ritenuto lo stato in cui sono oggi le cose relativamente a quel progetto di legge, e ritenuto che niuna nozione utile si contiene in questa petizione, la quale non è in sostanza che un eccitamento ad occuparsi di quell'argomento, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 1482, 1508, 1920. Molti cittadini di Torino lamentano in queste tre petizioni la grande quantità di reati che si commettono contro le persone e contro le proprietà; e ripetendo questo stato di cose della moltitudine di oziosi e vagabondi, e sovratutto di monelli che ingombrano la città simulando il mestiere di venditori di giornaletti, di zolfanelli e simili, ed esercitando in sostanza quello di borsaiuolo, chieggono che si provvegga alla sicurezza pubblica. Raccomandano poi specialmente a tal effetto, e come mezzo di rimediare fino ad un certo punto a tanto male, lo stabilimento agrario della *Generala*, ove si potrebbero raccogliere quei molti ragazzi abbandonati, e non sorvegliati dai propri parenti, per ivi fornir loro un'educazione morale e professionale, onde riconsegnarli poi migliorati alla società sotto il patrocinio di buoni cittadini.

La Commissione, nell'affrettare col desiderio la presentazione della legge promessa dal signor ministro dell'interno in materia di polizia, la cui necessità è così universalmente e così vivamente sentita; e nel riconoscere che quelle condizioni di persone cui accennano tali petizioni dovranno principalmente formare oggetto della legge stessa, vi propone a tal effetto la trasmissione di queste petizioni allo stesso signor ministro.

(La Camera approva.)

Petizione 1597. È questa la quinta petizione che viene riferita alla Camera sul medesimo oggetto. Si tratta della carcerazione stata ordinata ingiustamente, come dice il petente, dal giudice di Godiasco contro certo Giuseppe Giani, oste in quel luogo; si deplorano i danni che si dicono indi derivati; si declama contro tutti i poteri e tutte le autorità dello Stato, nè si prende poi veruna specifica conclusione, salvo che sembra che si miri in sostanza ad ottenere una riparazione dei pregiudizi sofferti.

Le altre prime quattro petizioni che, siccome dissi, già furono riferte su quest'argomento, erano presentate dal nominato Giuseppe Giani; quest'ultima è sottoscritta da Caterina Redis di lui moglie. Sulle prime la Camera pronunciò l'ordine del giorno, perchè relative a materia attribuita al potere giudiziario e sprovviste sempre della dovuta giustificazione. Tale è pure quest'ultima.

La Commissione nel deplorare l'abuso del diritto di petizione di cui fanno prova quelle ora accennate, e nel tacere i termini sconci, ingiuriosi e sotto ogni rapporto indegni, in cui è concepita quella di cui si tratta, ha creduto, prescindendo ancora dal conchiudere perchè si promuova veruna misura repressiva in proposito, di proporvi per la quinta volta su quest'argomento l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1230. Centoventotto individui, qualificantisi *proprietari* di case poste in questa città, prospicienti nel vicolo detto *dei Sotterratori*, si lagnano della manifattura dei feretri ivi stabilita e dell'abitazione dei becchini ivi fissata con grave danno, com'essi dicono, dei proprietari di quelle case e contro il decoro della capitale. Dicono di aver ricorso alla civica amministrazione perchè faccia cessare quell'abuso, com'essi lo chiamano, il che non avendo ottenuto si rivolgono al Parlamento onde vi ponga il dovuto riparo.

La Commissione osserva che, o si considera la cosa sotto il rapporto dell'interesse privato o sotto quello dell'interesse pubblico. Sotto il primo aspetto non pare che l'uso che fa della casa sua quel proprietario di casa che la dà in affitto ai becchini ed al fabbricatore dei feretri sia turbativo dei diritti di proprietà dei vicini, oltrechè quand'anche ciò fosse dovrebbero i petenti rivolgersi ai tribunali ordinari. Sotto il secondo rapporto poi non pare che nè l'interesse pubblico, nè il decoro della capitale siano compromessi per le circostanze di fatto avanti narrate, avuto riguardo specialmente alla località a cui queste si riferiscono: in ogni caso poi crede la Commissione che tale materia, come riflettente la polizia urbana, spetti alle attribuzioni dell'amministrazione comunale, per questi motivi essa ha creduto di non poter conchiudere salvochè per l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

CATTANEO, *relatore*. Petizione 1463. Delfina Ceon, di Saluzzo, moglie Brochieri, figlia del fu aiutante di piazza Antonio Ceon, deceduto nel 1790 dopo avere per lo spazio di 62 anni servito sotto le bandiere dei Reali di Savoia, lasciando tre figli che ne imitarono l'esempio, dei quali l'uno perì in seguito ai disagi sofferti nella campagna contro la Francia, l'altro cadde da forte sul campo di battaglia presso Verona militando nel reggimento Aosta cavalleria e il terzo cuopre tuttora il posto d'aiutante di piazza nel Genovesato, lagnasi d'essere da quattordici mesi a questa parte privata dell'annuo sussidio di 40 lire che le si corrispondeva in considerazione di lunghi e segnalati servigi prestati allo Stato dal padre e fratelli di lei, e chiede di essere riammessa a fruire di quel benefizio anche con qualche aumento, attesa l'avanzata sua età ed i bisogni urgentissimi cui ella va soggetta insieme col consorte ed i figli di mal ferma salute.

La vostra Commissione, abbenchè ravvisi le circostanze e i fatti dalla petente esposti e comprovati da sufficienti certificati degni di riguardo, tuttavia non dubitando che dirigendosi l'esponente al Ministero competente verrà retribuita di quanto, o per giustizia, o per speciale equitativo riguardo possa spettarle, nè constando che a quello già siasi la petente diretta, vi propone per mio mezzo di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 2089. Dorma Francesco, Orsolano Francesco, del comune di San Giorgio, provincia d'Ivrea, Gioanino Antonio e Nigra Carlo Antonio, di San Giusto, tornano ad esporre colla presente petizione, come già fecero con altre precedenti, che avendo dovuto far parte delle armate dell'impero francese trovaronsi a molte battaglie, ed avendo combattuto sempre con quel valore che conviensi ad ogni buon soldato, ebbero a toccare molte e gravi ferite, come risulta da speciali documenti che essi produrrebbero ove d'uopo.

Che per effetto delle riportate ferite vennero congedati e rimunerati per decreto imperiale colla pensione di ritiro, come consta dai rispettivi brevetti di cui dan cenno, e che le loro pensioni, benchè garantite, com'essi asseriscono, in virtù dei trattati, vennero nullameno arbitrariamente e notabilmente ridotte negli anni 1814 e 1815 dai ministri de restaurato Governo sardo.

Ora, temendo essi che le domande per loro già sporte alla Camera siano andate smarrite, rinnovano le istanze, e pregano che sia trovato modo di reintegrarli nei loro diritti, tanto perchè siano loro quind'innanzi pagate le pensioni come furono stabilite ne' primitivi brevetti, quanto ancora perchè abbiano a conseguire quanto fu ad essi negli andati anni indebitamente ritenuto.

La vostra Commissione, inerendo alle deliberazioni già prese dalla Camera in simili circostanze, vi propone per mezzo mio che la presente petizione venga inviata al signor ministro di guerra e marina perchè sia tenuta nel debito conto, a norma di quanto verrà stabilito nella relativa legge che dal prelodato ministro fu non ha guari presentata alla Camera.

(La Camera approva.)

(Alloggi militari.)

CATTANEO, *relatore*. Petizione 2188. Il giorno 1° del corrente mese fu letto alla Camera il sunto della presente petizione, che dietro istanza di alcuni onorevoli deputati venne decretata d'urgenza. Con essa Sebastiano Ferrari e Teofilo Prato, sedicenti cittadini e proprietari di Voghera, narrato in prima come per quella città avesse passaggio presso che tutta l'armata che calava in Lombardia all'iniziarsi della guerra contro l'austriaco, e come successivamente, durante il primo armistizio, ivi tenessero stanza gli ufficiali e soldati di due reggimenti, l'uno di fanteria e l'altro di cavalleria, e dopo la rotta di Novara, pendente il secondo armistizio, vi tornassero ad alloggiare un reggimento di cavalleria ed un battaglione di fanteria, senza che si movessero lagnanze, o si chiedesse indennità dagli abitanti; querelavansi perchè in opposizione ai veglianti regolamenti, anche dopo che la guerra era stata dichiarata impossibile si fosse continuato, ed oggi pure si continuasse a lasciar a carico della città gli alloggi degli ufficiali colà stanziati, con gravissima ingiustizia e danno dei cittadini.

Asserivano essi doversi ciò unicamente attribuire all'arbitrario procedere del sindaco di Voghera, il quale ad una semplice osservazione fattagli dagli uffiziali del presidio sulla difficoltà di trovar ad alloggiarsi a proprie spese, avrebbeli autorizzati a rimanere gratuitamente negli alloggi già loro assegnati, e tuttora persisterebbe nel volerveli mantenere, obbligando i renitenti proprietari a rimanere, in piena pace, sotto il peso di un ingiusto ed eccezionale tributo. Dichiarando quindi di volersi riservare il diritto di ripetere dal sindaco, in via giuridica, l'indennità ad essi competente per gli alloggi prestati dal giorno in cui non furono più per legge dovuti, invitavano frattanto la Camera a vedere se non fosse il caso di poter anco amministrativamente eccitare il sindaco od il comune di Voghera al sollecito pagamento del prezzo degli alloggi.

Se non che dalla lettura degli atti della Camera fatto accorto quel signor sindaco della presentazione e dichiarazione d'urgenza della petizione di cui si fa discorso, fu sollecito di inviare all'onorevole nostro presidente un suo foglio d'ufficio in data 6 corrente febbraio, col quale, a fine di por la Camera in grado di attribuire alla petizione il valore che merita, facevasi a dichiarare:

1° Che non solo nell'elenco dei proprietari gravati dagli alloggi militari, ma neanco nello stato di popolazione di Voghera non si riscontrano i nomi di *Sebastiano Ferrari* e di *Teofilo Prato*;

2° Che la distribuzione degli alloggi non fu mai operata per particolare disposizione del sindaco;

3° Che i signori ufficiali delle truppe colà stanziate, appena emanati gli ordini coi quali il Governo dava al loro stanziamento il titolo di presidio, si provvidero d'alloggio a spese;

4° In fine che in quella città non sonosi mai elevate lagnanze per la prestazione degli alloggi militari, e che la generalità degli abitanti ebbe costantemente a lodarsi dell'onorevole contegno di tutta quanta l'ufficialità che la città ebbe la sorte di accogliere fra le sue mure.

Dalle quali cose il prelodato sindaco argomentava altro scopo non avere l'apocrifa petizione se non quello di prendersi giuoco della nazionale rappresentanza, come già fecesi coll'altra precedente, colla quale chiedevasi la restituzione dei Gesuiti.

Per lo che, in nome della vostra Commissione, mentre ho l'onore di proporvi l'ordine del giorno, mi fo debito di richiamare anche una volta la vostra attenzione sulla opportunità di circondare il diritto di petizione di tali cautele, che senza menomarne il libero esercizio, siano atte ad impedire che non si converta in fastidioso impedimento ai lavori della Camera, ed anco in offesa della sua dignità, come vediamo verificarsi nel caso presente.

MOZIONE PER REGOLARE IL DIRITTO DI PETIZIONE.

PINELLI. Io appoggio l'idea che è manifestata nelle conclusioni della Commissione, ma non mi pare che debba bastare un ordine del giorno.

Per darvi esecuzione dovrebbe la Camera prendere una deliberazione per cui fosse nominata una Commissione coll'incarico di studiare il modo col quale il diritto di petizione fosse tutelato, ma che ad un tempo non porgesse occasione a perdimento di tempo per la Camera, ed anche aprisse la strada alla calunnia ed alle ingiurie.

Io, come presidente, ricevo più volte delle lettere da persone che dichiarano essere estranee alle petizioni a cui fu apposto il loro nome. È evidente perciò essere necessario che questo diritto così prezioso di petizione non debba essere lasciato in questo modo all'arbitrio di coloro che ne vogliono abusare.

Propongo quindi che la Camera nomini una Commissione, la quali studi il modo con cui si possa regolare questo diritto.

MICHELINI. La moltiplicità delle petizioni che sono presentate alla Camera, la stranezza di molte di esse ed i termini riprovevoli con cui sono concepite alcune dimostrano evidentemente che se il diritto di petizione è sacro, l'esercizio vuole esserne regolato onde impedirne gli abusi. Già si è agitata questa questione nella Camera, e si proponeva allora che la Commissione attualmente incaricata del regolamento provvedesse a questa bisogna.

A me sembrava, anche appoggiato a quanto accadde in altri paesi costituzionali, che spetti ad una legge anzichè al regolamento della Camera di provvedere a questa bisogna. Quindi io appoggio la proposta del deputato Pinelli, la quale tende a studiare che cosa si debba fare, salvo sempre il diritto di petizione.

TECCHIO. Faccio osservare che la moltiplicità delle Commissioni sopra oggetti che pur hanno relazione o analogia tra sè medesimi, da un canto scinde l'attenzione della Camera in varie parti e dall'altro accresce ogni dì più le proposte, gli esami, gli studi e le conclusioni.

Esiste una Commissione incaricata di rivedere il regolamento e di proporre s'è d'uopo una riforma del medesimo. Mi pare quindi naturalissimo che l'esame di quelle cautele che per avventura potessero occorrere a regolare l'esercizio del diritto di petizione non in sè stesso, ma in faccia alla Camera, debba essere rimesso alla detta Commissione del regolamento.

Del resto, se mai la Commissione del regolamento stimasse necessario di proporre cautele tali che abbisognassero di una legge per essere rese efficaci, allora la Camera, veduti gli avvisi della Commissione, potrà provvedere regolarmente o coll'incitare il Ministero a proporre una legge in proposito, o col valersi essa medesima del diritto d'iniziativa che le spetta per lo Statuto.

Ma se invece volessimo sottrarre questa particolare materia alla Commissione del regolamento e stabilire una Commissione speciale, quando vediamo di già che tante sono le Commissioni e pur troppo non sono tanti i lavori (*Bene!*), mi pare che si cagionerebbe un perditempo e ai membri della novella Commissione e quindi alla Camera, senza alcuna utilità per lo scopo al quale tutti intendiamo.

VALERIO L. Io credo molto savie le considerazioni che ha svolte l'onorevole deputato Pinelli, ma non stimo che sia necessaria a tale effetto la nomina di una Commissione, nè necessaria sovratutto una legge.

Mi trovo pertanto su questo punto in perfetto dissenso col deputato Michelini, il quale ha asserito che negli altri paesi il diritto di petizione è regolato da una legge. Tal cosa mi riesce affatto nuova, imperocchè non conosco in alcun paese costituzionale veruna legge che regoli il diritto di petizione.

Dirò a tale proposito che se noi facessimo una legge essa avrebbe per effetto di regolare il diritto di petizione non solo per quelle che sono presentate alla Camera dei deputati, ma eziandio per quelle che sono indirizzate alla Camera dei senatori. Ciò, secondo me, sarebbe contrario all'indole del reggimento parlamentare. Ciascuna delle parti del Parlamento deve poter regolare e stabilire il modo di accettare, discutere e conchiudere sulle petizioni che le sono presentate, secondo le crede utili nella sua onnipotenza particolare, per quanto riguarda l'indole interna de' suoi dibattimenti.

Io credo che sarà posto argine sufficiente agli abusi quando si venga a far eseguire lo Statuto. Lo Statuto richiede imperiosamente che sia riconosciuta l'identità dei petenti, e che questi petenti sieno di maggior età.

Quando siensi nel regolamento della Camera efficacemente fissate le basi per cui sieno riconosciuti i dati suddetti, nessuno avrà più il coraggio, essendo accertata l'identità della persona, nè di presentare segnate col proprio nome petizioni assurde, e tanto meno delle petizioni calunniose. Io credo dunque che qualora venisse con una parte del regolamento a fissarsi il modo con cui debba esser stabilita l'identità delle persone, le quali presentano petizioni alla Camera dei deputati, e l'età delle medesime, sarebbe posto sufficiente impedimento agli abusi, e che da questo lato si sarebbe idoneamente provveduto.

PINELLI. Io mi accordo volentieri coll'opinione manifestata dal deputato Valerio ed anche con quella emessa dal deputato Tecchio. Correggo quindi la mia prima proposizione che era per la nomina di una Commissione apposita. Dichiaro essere io pure di parere che possa benissimo soddisfare a questo bisogno la Commissione stessa incaricata del progetto di regolamento. Solo vorrei che, siccome questo bisogno di

provvedere al regolamento delle petizioni è urgentissimo, e che per altra parte il regolamento generale è un lavoro assai lungo e che prima che sia discusso e attuato forse vi vorrà un lungo tempo, vorrei, dico, che la stessa Commissione sia incaricata di formare a parte un'idea di regolamento relativamente alle petizioni, e che ne facesse rapporto anche prima che avesse terminato il suo lavoro generale intorno al regolamento. Io credo che con un regolamento interno la Camera può benissimo provvedere a questa bisogna.

MICHELINI. Mi pare che in Francia esista una legge sul diritto di petizione.

Del resto s'io proponeva una legge a questo riguardo si era per tutelare maggiormente il diritto di petizione medesimo.

Qui è d'uopo fare una distinzione: altro è il diritto di petizione relativamente al petente, altro è il diritto di petizione relativamente a quella Camera cui viene sporta la petizione: considerando la questione sotto il primo aspetto io credo che il diritto di petizione non si possa regolare che con una legge; considerandola sotto il secondo aspetto può far parte del regolamento di ciascuna Camera.

Del resto io non faccio proposizione.

PRESIDENTE. La Commissione conchiude che si passi all'ordine del giorno sulla petizione numero 2188.

Il deputato Pinelli d'accordo con altri deputati propone che questa petizione sia rimandata alla Commissione del regolamento e che s'incarichi la medesima di studiare i mezzi opportuni per prevenire gli abusi che occorrono nell'esercizio del diritto di petizione.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola la metto ai voti.

(La Camera approva.)

CONTINUAZIONE DELLA RELAZIONE DI PETIZIONI.

CATTANEO, *relatore.* Petizione 139. Anonima.

Petizione 1123. In questa petizione, segnata *Della Rovere,* senza indicazione di nome e di patria, veniva proposto alla Camera in sul cader del marzo dello scorso anno un facile espediente, che dicevasi atto a ristorar in modo assai sollecito l'esausto erario dello Stato, onde trarne i mezzi opportuni a continuar la guerra contro l'Austria.

Mancando oggi lo scopo della domanda, dovendosi la medesima considerar come anonima, e non essendo altronde in ogni caso ammessibili i mezzi proposti, la Commissione vi propone di passar sulla medesima all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Strada comunale di Revigliasco.)

CATTANEO, *relatore.* Petizione 2199. Quarantadue individui sottoscritti nella presente petizione, in cui non è accennato il luogo del loro domicilio, espongono che la strada comunale di prima categoria, denominata di Revigliasco, la quale dalla porta San Rocco della città d'Asti tende alla borgata di Revignano, essendo rimasta interrotta dalla via ferrata fra la detta porta e il ponte in legno del torrente Borbore, dall'amministrazione delle strade ferrate venne proposto di supplirvi col formare un altro tronco di quella strada comunale a destra della porta, uscendo, il quale, attraversando il Borbore con un nuovo ponte avrebbe superata la strada ferrata mediante un agiato cavalcavia nella regione detta *dei Cento sacchi,* ed aggiungono che la città d'Asti per l'esecuzione di quell'opera avrebbe dovuto concorrere nella spesa del nuovo ponte, stante che l'altro già esistente in legno richiedeva urgenti e notabili riparazioni. Credendo però quel municipio di poter riattare con assai minore spesa l'attuale ponte in legno non aderiva al progetto dell'amministrazione delle strade ferrate, e chiedeva invece che si volesse mantenere la comunicazione della via comunale in discorso mediante un passaggio a livello della strada ferrata. Ma la prefata amministrazione non acconsentendo alla domanda disponeva che si dovesse invece praticare ordinariamente la strada del viadotto costrutto nella proprietà del signor Alessandro Birelli per dar accesso ad alcuni orti, e fosse permesso di transitare sul piano della via ferrata solo quando per straordinarie inondazioni non fosse possibile il passaggio sotto di quel viadotto. Di ciò grandemente si lagnano gli esponenti, allegando che per la depressione del suolo adiacente e per la copia delle acque che vi concorrono, rendesi per lo più pressochè impraticabile il varco del viadotto, oltre che l'angusta apertura del medesimo mal si presta al passaggio dei carri carichi di fieno, di derrate, di legna e simili, che sogliono introdursi nella città in gran copia per quella via. Si lagnano inoltre perchè avendo rappresentate nello scorso novembre queste gravi circostanze di fatto al municipio, il quale deliberò di *far valere i suoi diritti verso chi di ragione, previa adesione dell'ufficio d'intendenza generale,* dopo quasi un mese non avesse questi dato per anco verun riscontro. E per questi motivi, desiderando essi di ottenere una pronta provvidenza, si rivolgono alla Camera, affinchè in via di urgenza, ed in quel modo che nella sua saviezza troverà più opportuno, voglia sollecitamente disporre, o che venga stabilmente concesso un passaggio a livello della strada ferrata come si fece per lo stradale che da Alessandria conduce in Acqui, o si conceda almeno provvisoriamente finchè quella amministrazione abbia dato esecuzione al progetto dapprima proposto.

Benchè della verità delle cose asserte non siasi somministrata dai petenti veruna prova, e benchè non sia fatto abbastanza chiaro, se, e quali convenzioni siano intervenute fra l'amministrazione delle strade ferrate e il municipio d'Asti per rendere assicurate le comunicazioni della via comunale di Revigliasco, ciò nulla meno constando alla Commissione che il viadotto praticato nella proprietà Birelli, per la sua angustia non si accomoda alle esigenze dei trasporti soliti farsi fra quelle popolazioni; constandole altresì che l'attuale stato di cose è causa permanente di gravissimi conflitti accompagnati da vie di fatti e da ferimenti che avvengono ben di frequente fra gli abitanti del contado e gl'inservienti della strada ferrata, dal che potrebbe sorgerne per avventura anche qualche più grave e deplorabile inconveniente rispetto all'esercizio della via ferrata: per queste considerazioni la vostra Commissione fu d'unanime avviso ch'io dovessi proporvi di trasmettere la presente petizione al signor ministro dei lavori pubblici pel più sollecito provvedimento.

BERRUTI. Appoggio le conclusioni della Commissione non perchè io dubiti che la Camera non sia per adottarle, ma perchè vorrei che all'invio di questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici si aggiungesse l'invito di un pronto provvedimento, provvedimento che io proverò dovuto alla giustizia della domanda dei ricorrenti e richiesto dal bisogno di rimuovere il pericolo di gravi disordini.

Premetto che questi proprietari inoltrarono ripetutamente i loro richiami al municipio d'Asti, al quale spetta di tutelare

il loro diritto di passaggio sulla strada comunale di Revigliasco, ma inutilmente, perchè inutilmente pure lo stesso municipio ha fatto finora le più vive istanze a questo proposito presso l'azienda generale delle strade ferrate, la quale crede di avere, colle opere eseguite, ristabilita in modo comodo e sicuro la comunicazione fra la città d'Asti e la strada comunale di Revigliasco.

Io ho presso di me copia di tutte le deliberazioni risguardanti questa pratica, emesse dal municipio d'Asti dal 1846 a questa parte, e copia di tutte le lettere in risposta alle medesime, tanto dell'azienda generale delle strade ferrate, quanto dell'ingegnere direttore capo di quel tronco di strada, e trovo che dal contesto di dette carte resta chiaramente provato che non è un favore che si vuole ottenere colla domanda di un passaggio a livello della strada ferrata, ma l'esecuzione di un obbligo per parte dell'azienda delle strade ferrate.

E primieramente risulta che il viadotto di cui è cenno nella petizione sarebbe stato, in origine, costrutto per dare accesso ad alcuni terreni rinchiusi nell'angolo formato dalla strada ferrata colla sponda sinistra del torrente Borbore, e non per provvedere al passaggio ordinario del pubblico tanto a piedi che con carri carichi.

Per provvedere a questo passaggio interrotto sulla strada di Ravigliasco, l'azienda delle strade ferrate aveva proposto la formazione di un cavalcavia al punto dell'intersezione.

Ma il municipio dovette considerare che con questo cavalcavia non sarebbe stato possibile di dare alle strade d'accesso al medesimo uno sviluppo tale da renderle praticabili con carri carichi, dacchè operandosi l'intersezione della strada ferrata alla sola distanza di metri 100 circa dall'abitato della città, e di soli metri 50 dalla parte del ponte in legno, avrebbe necessariamente la strada d'accesso dovuto avere il 18 per cento di salita da una parte ed il 25 per cento dall'altra.

Dietro queste considerazioni il municipio d'Asti avrebbe deliberato di promuovere senza indugio le opportune istanze presso l'azienda delle strade ferrate onde ottenere che, o si permettesse un passaggio a livello della strada ferrata, o si facesse il trasporto di una parte della strada comunale di Revigliasco, e dava a due dei suoi membri l'incarico di portarsi a Torino a conferire col capo dell'azienda generale delle strade ferrate.

Il risultato di questa conferenza si fu che sarebbesi convenuto di trasportare una parte della strada comunale di Revigliasco, avvicinandola al campo santo in modo che colla costruzione di un nuovo ponte sul torrente Borbore, a precipue spese della città d'Asti, si venisse ad avere l'accesso al detto campo santo. E l'ingegnere Realis, direttore di quel tronco di strada, ricevette l'ordine di compilare il relativo progetto.

Presentatosi quindi dall'ingegnere direttore questo progetto, il municipio d'Asti si vide costretto a non accettarlo per le molte ragioni svolte nella sua deliberazione del 4 settembre 1847, la principale delle quali consisterebbe in che con tale progetto non si provvedesse all'accesso del campo santo e della strada comunale di Revignano, e secondariamente perchè non si sapesse in verun modo ravvisare fondata la proposta di portare a spese della città la maggior parte delle opere di deviazione.

E fu allora, come risulta sempre da questa pratica, che il municipio d'Asti avrebbe deliberato di fare nuove istanze presso l'azienda delle strade ferrate, a che, ommessa la deviazione della strada comunale di Revigliasco e la conseguente costruzione di un nuovo ponte sul torrente Borbore, si permettesse il transito a livello della strada ferrata al punto d'intersezione colla strada comunale di Revigliasco, e si provvedesse all'accesso del campo santo colla costruzione di un viadotto, appoggiando quest'istanza sul risparmio che sarebbesi ottenuto dall'erario dello Stato di lire cento mila circa, ed all'erario della città d'Asti di lire duecento mila e più.

Non risulta veramente da queste carte che siasi fatta risposta con lettera a questa nuova istanza del municipio, di avere, cioè, un passaggio a livello della strada ferrata, ma è cosa certa che il sindaco venne verbalmente assicurato che la surriferita proposta sarebbe stata accettata, e dovette necessariamente restare di ciò persuaso quando vide non darsi dall'ingegnere Realis ulteriore corso al progetto di deviazione della strada comunale di Revigliasco; quando vide costrursi un viadotto per dare accesso al campo santo, il quale non sarebbe stato necessario quando avesse dovuto eseguirsi il progetto di deviazione; quando vide disporsi la rotaia della strada ferrata al punto dell'intersezione in modo che servisse ad un passaggio a livello. E tanta fu la persuasione del municipio che questo passaggio a livello fosse stato concesso definitivamente che ordinò e fece eseguire la ricostruzione del ponte in legno sul torrente Borbore, spendendovi intorno alcune migliaia di lire, il quale avrebbe dovuto abbattersi quando si fosse eseguita la deviazione della strada di Revigliasco.

Sarebbe adunque chiaramente provato che l'occupazione della strada comunale di Revigliasco non è stata dal municipio altrimenti consentita se non mediante la conservazione di un adequato passaggio o per mezzo della deviazione della strada comunale, ovvero colla traversa a livello della strada ferrata e non mai per mezzo del viadotto del quale è cenno nella petizione, perchè, come già dissi, questo viadotto venne in origine costrutto per dare accesso a poche giornate di terreni rinchiuse nell'angolo formato dalla strada ferrata colla sponda sinistra del torrente Borbore, e ciò è tanto vero che in tutte le deliberazioni del municipio, nelle lettere in risposta alle medesime par parte dell'azienda delle strade ferrate, in quelle dell'ingegnere direttore, e nelle moltissime conferenze che ebbero luogo, e coll'una e coll'altro non si trova mai parola che si riferisca al detto viadotto.

Non è quindi a stupirsi se fu grande la sorpresa degli Astigiani quando si videro impedito il passaggio della strada ferrata appena aprivasi il corso della medesima da Torino ad Asti, e si vollero costretti a servirsi di un passaggio impraticabile per la sua ristrettezza, soggetto agli allagamenti in tempo di pioggia, senza veruna possibilità di scolo per essere il suo piano pressochè a livello dell'alveo del torrente Borbore.

E quando non fossero di ciò prova sufficiente i richiami dei petizionari, basteranno a provare la ristrettezza e la niuna sicurezza di questo viadotto questi due fatti che io fra mille mi limito ad accennare.

Un contadino conduceva al mercato d'Asti un carro carico di fieno che tutt'al più poteva essere di 100 rubbi: non le fu possibile di passare quel viadotto, perchè la larghezza del carico era maggiore della larghezza dell'andito. Provvistosi di un altro carro si fece a ricostrurlo a dimensione più stretta e quindi tentato per la seconda volta il passaggio lo dovette fare inutilmente, perchè trovò che il viadotto era troppo basso. (*Ilarità*) Avrebbe allora ricondotto a casa il suo fieno, ma nemmeno questo ha potuto eseguire, perchè è tanta l'angustia degli angoli che forma il viadotto e così vicina la sponda del torrente Borbore che questo povero diavolo non ha trovato modo di far girare il suo carro. Posto intanto nella dura necessità di non poter andare indietro, nè di andare avanti, volendo pur finirla una volta, fu costretto di depositare sul

terreno, o dirò meglio nel fango, una parte di fieno per poter passare sotto quell'incomodo viadotto. E qui, come è naturale, imprecazioni, maledizioni contro il sindaco, contro il municipio e contro l'azienda delle strade ferrate, e fermo proponimento di passare un'altra volta a livello della strada ferrata, accada ciò che vuole accadere.

Nei giorni 9, 10 e 11 dicembre nei quali le nevi e le pioggie aveano interrotte tutte le comunicazioni (e noi tutti lo sappiamo, perchè cadde appunto in quei giorni la convocazione dei collegi elettorali), i cadaveri i quali dopo i funerali soglionsi depositare negli ossari delle rispettive parrocchie della città, dovettero restarvi tre giorni, perchè le acque occupando quasi intieramente il viadotto e le strade di accesso resero impossibile il loro trasporto al campo santo.

Non si saprebbe adunque in verun modo giustificare il rifiuto che si è dato finora dall'azienda delle strade ferrate alle istanze del municipio tendenti ad ottenere questo passaggio a livello, e l'insistenza della medesima nel sostenere che colle opere eseguite siasi sufficientemente provvisto al passaggio del pubblico.

Ma io voglio concedere che l'azienda delle strade ferrate avesse in origine ordinata la costruzione di questo viadotto per dare il passaggio al pubblico anche con carri carichi o vetture. Voglio ancora concedere che il municipio d'Asti vi abbia aderito, ciò che assolutamente non è; ma quando l'esperienza ha fatto conoscere che questo passaggio è sempre incomodo per la soverchia sua ristrettezza, quasi sempre interrotto dalle acque e dagli inevitabili ristagni delle medesime, domando io perchè non si dovrà concedere questo passaggio a livello? Deve forse l'azienda delle strade ferrate sottostare a qualche nuova spesa? No, perchè le rotaie della strada ferrata nel sito dell'intersezione sono già disposte i modo da servire ad un passaggio a livello. Vi ha forse luogo a temere che possano succedere inconvenienti? So che sono accadute disgrazie sui cavalcavia, ma non mi risulta che siano accadute nei molti passaggi a livello che sono pure permessi sulla strada provvisoria da Dusino a Valdichiesa, e se non sono successi inconvenienti su questa via provvisoria si può avere la certezza che non succederanno nel punto d'intersezione della strada comunale di Revigliasco, poichè trovandosi questa alla sola distanza di pochi metri dalla stazione principale d'Asti, e per conseguenza assai prossima all'arrivo e partenza dei veicoli, resta sommamente agevole eliminare qualsiasi pericolo, se questo pericolo potesse esistere.

Possono benissimo succedere inconvenienti, ma succederanno nel solo caso in cui dall'azienda generale delle strade ferrate si persistesse nel rifiutare la concessione di questo passaggio a livello.

In questo caso il municipio d'Asti, nell'interesse dei suoi amministrati, si troverà costretto a promuovere contro l'azienda delle strade ferrate le opportune giudiziali istanze, il che, come ognun vede, non è nè bello, nè decoroso. E si rinnoveranno pur troppo gli alterchi, le resistenze alla forza pubblica, le quali già ebbero luogo per lo passato, e che se furono senza tristi conseguenze devesi attribuire all'interposizione di persone autorevoli che per caso si trovarono presenti: inconvenienti che non mancheranno di farsi e più funesti e più frequenti sia perchè diviene ogni giorno maggiore il bisogno di questo passaggio con grossi carichi ora che sono imminenti i lavori di campagna, sia perchè questi atti di resistenza e di violenza potrebbero da molti credersi giustificati, quando si sono esauriti inutilmente tutti i mezzi legali.

Appoggio quindi le conclusioni della Commissione, e prego la Camera a voler aggiungere all'invio di questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici l'invito di prontamente provvedervi.

NOVELLI. Se io non temessi di aggravare l'accusa che vien data all'amministrazione delle strade ferrate, appunto per la cattiva disposizione dei sottovia separati che la traversano, aggiungerei ancora non pochi inconvenienti che sono succeduti e succedono tuttora nel mio paese, ove le pareti di questi viadotti furono costrutte o troppo angustamente, o troppo bassamente, dimodochè i carichi che sono piuttosto grossi nel mio paese..... (*Ilarità*).

Voci. Qual è il suo paese?

NOVELLI. È Solero; non vi possono transitare assolutamente. Un altro di questi sottovia ha il livello talmente basso ed al disotto del fiume Tanaro che vi passa vicino, che l'acqua vi scaturisce continuamente, e ciò succede particolarmente nell'inverno, e sia l'acqua, sia il ghiaccio rendono impossibile il tragitto. Inoltre per l'angustia precisamente delle vôlte e per l'altezza delle rive che sono laterali al passaggio ed alle sottovie vi è continuo pericolo di rovina, di precipizio.

Queste lagnanze si sono sporte dal municipio affinchè vi si volesse provvedere, e particolarmente si è chiesto che fossevi provveduto con passaggi a livello che si sono praticati in molti altri paesi senza che inconvenienti od almeno inconvenienti di grave riguardo si siano fatti conoscere. Per esempio nella strada ferrata *Ferdinandea*, che io percorsi, non ho veduto che un solo viadotto, ed i passaggi sono pressochè a livello, e mi occorse soventi volte di vedere coloro che doveano passare dall'uno all'altro lato di questa strada fermarsi finchè il convoglio fosse passato, quindi alzarsi dal cantoniere che colà si trova appositamente una barriera acciò potessero passare. Non ho mai sentito che in quei passaggi si siano manifestati inconvenienti.

Ad ogni modo il sistema che si è qui adottato è quello che si passi per montagne, ovvero si vada negli abissi. Mentre si percorre in paesi di pianura perfetta, come sarebbe per esempio il mio, il quale è perfettamente piano e può assimilarsi ad una tavola. Conviene adunque che o si ascenda ad altezze grandissime con pericolo, oppure si passi nel sottovia con probabilità o di essere rintanato nel passaggio, oppure annegato nell'acqua che vi si trova: si sono cercati degli espedienti a quest'oggetto, ma inutilmente si sono tentati richiami, ma furono del pari inutili. Per verità se non si provvede in qualche altra maniera non so come finiranno queste cose, ed io temo non si avverino precisamente quei sconcerti cui accennava l'onorevole preopinante, giacchè i contadini soffrono sino ad un certo punto e poi si fanno giustizia da sè stessi. (*Mormorio*)

FARINA P. Pare a me che per ora possano bastare le conclusioni della Commissione. Quanto al metodo da adottarsi per attraversare le strade ferrate potrà poi farsene oggetto di discussione più opportuna e più approfondita alla epoca in cui si dovrà parlare de' fondi da assegnarsi per la costruzione delle strade ferrate medesime; ma in questo momento pretendere di far derogare ad una legge generale, od almeno ad un regolamento generale quale si è quello introdotto da noi, dove la via carreggiabile è allo stesso livello della strada ferrata, non mi sembrerebbe troppo opportuno. Quindi credo si sia abbastanza provvisto ai richiami de' ricorrenti, coll'inviare per ora la petizione al signor ministro dei lavori pubblici, affinchè vi provveda nel miglior modo possibile, salvo poi a stabilire il metodo di costruzione più opportuno per le strade ferrate, quando si tratterà delle strade ferrate medesime, perchè in allora si potrà con mag-

gior cognizione di causa mettere a confronto gli svantaggi ed i vantaggi che presentano l'uno e l'altro dei metodi indicati.

TECCHIO. Pare anche a me che la questione sollevata dal deputato Novelli non abbia a che fare con quella cui riguarda la petizione numero 2199. Si tratta di provincia diversa, poichè la petizione riflette un viadotto presso la città d'Asti, e i casi ai quali allude il deputato Novelli si riferiscono alla provincia d'Alessandria. Oltre a ciò la petizione provocherebbe un provvedimento speciale, rispetto al quale già corsero molti atti tra il municipio d'Asti e il Ministero; e il deputato Novelli mirerebbe invece a censurare in generale il sistema dei *sottovia* delle strade ferrate.

Ma poichè il deputato Novelli ci ha parlato della strada *Ferdinandea* ed ha fatto l'elogio del sistema ivi adottato che è per ordinario quello di concedere ai venienti dalle strade *laterali* il passaggio a livello della strada ferrata, mi corre obbligo di rispondere poche parole. Egli ha detto che in quei passaggi non ha *mai* veduto succedere inconvenienti di sorta. Mi pare per verità che questa sua osservazione non meriti molto peso, poichè naturalmente essa si limita alle una o due volte nelle quali il deputato Novelli avrà percorso qualche tratto della strada *Ferdinandea*. Chi all'incontro soggiornava abitualmente in quei paesi ha veduto che il sistema de' passaggi a livello è incomodissimo a tutti coloro che vengono dalle vie laterali e sono costretti di attendere innanzi alla sbarra l'arrivo e il passaggio del convoglio, il quale, come tutti sanno, non arriva sempre all'istante prefisso. D'altro canto quel sistema che a prima giunta sembra meno costoso che quello dei sottovia rende necessari giornalieri e continui dispendi, attesochè si richieggono molte barriere e ad ogni barriera un custode che l'apra e la chiuda, e non permetta il passaggio quando crede vicino il momento dell'arrivo d'una locomotiva. Poi quel sistema impedisce, o per lo meno rende pericolose e difficili le corse straordinarie, le quali non si ponno intraprendere senza averne prima dato apposito avviso a tutti i custodi di tutte le barriere; e specialmente quando fa cattivo tempo, è increscioso il vedere carrozze, carri, cavalli ed uomini soffermati alla sbarra una, due o tre ore, secondo gli accidenti che rallentano il corso del convoglio. Accade spesso che il convoglio ritarda, e intanto il custode non vuole aprire la sbarra, perchè l'*orario* gli indica che il convoglio dee sopraggiungere, e intanto merci, bestie e persone stanno là aspettando il passaggio e sostenendo tutti i disagi delle intemperie, dal che sorgono imprecazioni anche maggiori di quelle delle quali faceva cenno l'onorevole deputato Berruti.

Consento quindi nelle conclusioni della Commissione che la petizione degli Astigiani sia rimessa al ministro dei lavori pubblici; consento all'aggiunta proposta dal deputato Berruti che, cioè, la trasmissione segua con particolare raccomandazione per gli opportuni provvedimenti, e per ultimo consento nell'opinione del deputato Farina che la questione del metodo di passaggio delle vie laterali *sopra* e *sotto* le strade ferrate debba essere riservata a più matura discussione.

NOVELLI. Quando io ho aggiunte le mie osservazioni a quelle del deputato d'Asti, certamente non ho inteso di fare altro, salvo che di segnalare gl'inconvenienti che presentano i viadotti delle strade ferrate. Capisco anch'io che qui non era il caso che si potesse procedere ad alcuna deliberazione rispetto al sistema di passaggio sulle strade ferrate. Non credo poi di non aver mai detto che io abbia veduto i citati inconvenienti; avrò detto che io non aveva mai sentito parlare di questi inconvenienti.

Non credo poi che coloro i quali devono fermarsi sulle strade laterali alla via ferrata per fare il passaggio a livello della medesima abbiano da arrestarvisi delle ore intiere, perchè ognun sa che i convogli delle strade ferrate, minuto più minuto meno passano sempre alla medesima ora. (*Segni di dissenso*)

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione perchè la petizione 2199 sia trasmessa al ministro dei lavori pubblici, con speciale raccomandazione, siccome propone poi il deputato Berruti che voglia prontamente dare gli opportuni provvedimenti.

(La Camera approva.)

CATTANEO, *relatore*. Petizione 283. Il presente foglio rinvenuto nel novero delle petizioni dirette alla Camera segnato col numero d'ordine 283, non è che una semplice lettera privata, indirizzata al deputato Merlo, di onorevole memoria, per pregarlo di voler appoggiare coi suoi buoni ufficii una supplica dallo scrivente diretta al Ministero di guerra fin dai primi di luglio 1848, al fine di conseguire il grado di sottotenente in un corpo di cavalleria.

La vostra Commissione, ritenendo che questa lettera sia stata confusa e inavvertentemente registrata fra le petizioni dirette alla Camera allorquando il prefato professore Merlo tenne il seggio della Presidenza, fu d'avviso che non fosse il caso di prendere veruna provvidenza.

NOVELLI, *relatore*. Petizione 1315. Ernesto Bonfis, da Cagliari, rappresenta in questa petizione esservi in Sardegna e notabilmente in Cagliari ed in Sassari delle chiese parrocchiali che per la loro vetustà e cattivo stato non dovrebbero più essere ufficiate, mentre sono in quelle due città bellissime chiese già ufficiate dai gesuiti ed ora chiuse.

Aggiunge non essersi finora data veruna disposizione al riguardo dei beni spettanti alla cessata società gesuitica.

Epperciò per satisfare altresì ai caldi desiderii dei suoi concittadini egli propone:

1° Che le rendite di tai beni siano applicate alle opere di pubblica beneficenza ed in ispecie per quelle della Sardegna agli spedali civili delle mentovate due città;

2° Che le due chiese di Santa Eulalia in Cagliari e di Gesù Maria in Sassari vengano surrogate nelle due parrocchie di Santa Teresa e di Santa Caterina, niun caso fatto delle opposizioni che s'incontreranno nei due arcivescovi.

Finalmente chiede ancora che vengano abolite le corporazioni di frati e i beneficii senza ufficio, e vengano ridotti i vescovadi e le loro entrate.

E procedendo oltre lo stesso petente proporrebbe che coi beni da togliersi alle corporazioni venisse costrutto un *porto franco* nel porto di Cagliari e forse anche una *Banca* che potrebbe far circolare, come egli si esprime, il numerario che manca nell'isola.

Essendo parso alla Commissione che in questa petizione vi siano cose che meritano grave e seria attenzione del Governo sì in ordine all'interesse particolare delle chiese parrocchiali delle due mentovate città di Sardegna, come in ordine all'interesse generale dello Stato per le proposizioni che vi si contengono, è stata d'avviso che la medesima venga trasmessa al Consiglio dei ministri.

BARBIER. Je proposerais de l'envoyer aussi aux archives de la Chambre.

(La Camera approva.)

NOVELLI, *relatore*. Petizione 1219. Evasio Destefanis, causidico, di Casale, si lagna che malgrado le molte istanze per lui fatte onde ottenere una piazza da causidico collegiato in quella città, non ha mai potuto fin qui ottenere nè tale

piazza, nè qualche impiego per provvedere ai suoi bisogni ed a quelli della numerosa sua famiglia.

Chiede pertanto alla Camera di volersi interporre presso il ministro perchè gli venga accordata la nomina ad una delle quattro piazze da causidico vacanti in sua patria, o la prima che verrà a vacare qualora vogliansi sopprimere le dette quattro vacanti.

Tuttochè alla Commissione non risulti punto delle cose esposte, il petente però allegando di aver replicatamente ricorso alla grande Cancelleria, vi propone il rinvio di questa petizione al signor ministro guardasigilli.

(La Camera approva.)

Petizione 1221. L'avvocato cavaliere Francesco Tornielli narra che dopo d'essere stato sin dall'anno 1823 ammesso volontario nell'ufficio del signor procuratore generale di Sua Maestà, ed esservi rimasto per ben sette anni, abbandonò tale sua carriera per assistere il padre a Molare, provincia di Acqui;

Che avendo cercato al suo ritorno nella capitale di provvedere a sè stesso coll'applicarsi alla carriera forense, nè avendo potuto riuscirvi, fece domanda al Ministero di grazia e giustizia per la sua riammessione all'interrotta carriera;

Che non essendo stata tale sua domanda esaudita, ed avendo egli d'altronde potuto procacciarsi utili cognizioni nella pratica e studio delle cose forensi, perciò si trova in circostanza da ricorrere alla Camera onde ecciti il ministro di grazia e giustizia a provvedere sopra tale sua domanda.

La Commissione non avendo ravvisato sufficiente fondamento all'istanza che alla Camera vien fatta dal petente, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1592. Questa petizione, alla quale si riferisce quella portante il numero 1655, nella quale il prete Giacomo Perotti chiede che vengano soppressi tutti i benefizii ecclesiastici di padronato laicale, pei motivi diversi da lui esposti, e notabilmente perchè contrarii all' interesse della pubblica finanza, dell'agricoltura e del commercio.

La Commissione, ritenuto che a quelle disposizioni le quali sotto il velo di religione e di culto nascondono vincoli ai beni vietati dalle leggi è già dalle leggi, stesse abbastanza provveduto;

Che d'altra parte non par cosa conveniente lo spingere il desiderio di servire alla libertà del commercio sino al punto di sottrarre al culto ecclesiastico le rendite che per libera disposizione dei fedeli vi sono destinate;

Che in fine la facoltà che ognuno ha di disporre delle cose sue va rispettata, massime da un Governo libero, semprechè non se ne faccia un abuso dannoso alla società, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1541. Alcuni particolari di Sparone domandano alla Camera che siano tolti per legge alla Chiesa, ai prelati, alle congregazioni religiose, alle abbazie, ecc., i beni di che sono possessori per essere convertiti a pubblico vantaggio, provvedendo ai ministri dell'altare come dal Governo provvedesi agli altri pubblici funzionari.

Molti altri cittadini di Mondovì, nella petizione 1519, fanno a un dipresso la stessa domanda, perchè siano incamerati i beni della Chiesa e dell'economato regio apostolico e della sacra religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, provvedendo però onestamente a coloro che coi redditi di tali beni sono alimentati più o meno pinguamente. Vannosi in queste petizioni additando i vantaggi che non allo Stato solamente, ma ben anche ai possessori ed usufruttuarii di detti beni debbono derivarne. Non omettono perfino di asserire che gli stessi ministri del culto di buon grado assentirebbero a siffatto provvedimento.

La Commissione, considerato che nelle narrate petizioni v'avrebbero delle considerazioni che non mancano di qualche gravità per non essere del tutto trasandate, ve ne propone l'invio al Consiglio dei ministri.

BARBIER. Je demande en outre que ces pétitions soient déposées aux archives de la Chambre.

(La Camera approva.)

NOVELLI, *relatore.* Petizione 1528. Ferraris Giovanni Battista, da Ortovero, si lagna perchè per omonomia con certo Giovanni Battista Ferrari, d'Oneglia, siasi a questi attribuita una petizione presentata a questa Camera per ottenere che si facessero cessare disordini che vi si dicevano succeduti nella provincia d'Albenga. Egli rivendica quella petizione e conferma ciò che in essa contenevasi. Quindi chiede che a malgrado d'una contro-petizione datasi alla Camera da altri contraddittori in numero di 114, venga tenuta per buona la prima esposizione da lui fatta, sebbene per la prudente condotta di chi faceva le veci d' intendente di detta provincia siano cessati quei disordini.

La Commissione, ritenuto che stante la dichiarata cessazione del motivo per cui quella prima petizione si presentava dal rappresentante, non havvi più materia per nessun provvedimento, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1513. Il qui dianzi nominato prete Giacomo Perotti, vista la confusione che facilmente può introdurre nell'animo dei fedeli la diversità dei catechismi messi in uso nelle diverse diocesi, propone un progetto di legge contenuto in due articoli, per cui verrebbe nominata una Commissione di teologi e professori di metodo, i quali applicherebbersi alla formazione d'un catechismo religioso, capace ad educare le menti ed i cuori dei fedeli, mediante revisione del medesimo per parte d'un'altra Commissione composta di vescovi, e quindi da introdursi ed insegnarsi in tutte le diocesi dello Stato.

La vostra Commissione, ritenuto che per quanto creda utile ai religiosi insegnamenti l'effettuazione dell' ideato progetto del prete Perotti, non avvisa però che di questa materia possa o deggia occuparsi il Parlamento nazionale, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1491. Molti abitanti di Bussana, cantone del comune d'Argine, provincia di Voghera, narrano in questa petizione che dopo d'aver il vescovo di Tortona con decreto del 3 di luglio 1844 conceduto ai medesimi la facoltà di erigere nella loro chiesa la compagnia del SS. Sacramento, oltre all'esercizio in essa delle funzioni parrocchiali per mezzo di un vice-parroco, eccettuata la celebrazione dei matrimoni, lasciata al parroco d'Argine, esso monsignore ad istigazione dello stesso parroco emanò il 25 di maggio 1849 nuovo decreto per cui quella chiesa venne ridotta alla condizione di semplice oratorio, e si proibì di far in essa le varie funzioni religiose che prima si facevano e ciò senza il menomo motivo, tranne la gelosia, come essi dicono, del ridetto parroco di Argine.

Chiedono quindi che dalla Camera sia provveduto in modo da far cessare i gravi inconvenienti e disordini che in quella popolazione nascer potrebbero, continuando le cose nello stato attuale in cui il vescovo mostra di volerle mantenere.

La Commissione, sebbene non disconosca che così la erezione di nuove chiese con cura d'anime, come la loro sop-

pressione o smembrazione entrino nelle attribuzioni vescovili, tuttavia laddove per meno provvide disposizioni degli Ordinari in proposito possano nascere sconcerti e disordini nelle popolazioni, il Governo secolare può, anzi deve intervenire colla sua autorità per porvi riparo ed ovviarvi, vi propone di trasmettere per siffatto oggetto la presente petizione ai due ministri di giustizia e dell'interno onde provvedano all'emergente conforme il caso potrà esigere.

(La Camera approva.)

Petizione 1383. Diversi abitanti di San Bartolommeo d'Andora, si lagnano dei fabbricieri di quella loro parrocchia, contro dei quali già ebbero a porgere supplica al ministro di grazia e giustizia, quale supplica temono si sia smarrita in Genova ove sarebbesi trasmessa per prendervi sopra l'avviso dell'avvocato fiscale generale presso il magistrato d'appello.

Pertanto domandano che la Camera faccia far giustizia ai loro ragionevoli richiami, mediante anche, ove d'uopo, una inchiesta contro li detti fabbricieri. Dicono essere tale loro domanda urgente.

La Commissione vi propone di trasmettere altra volta la presente petizione al Ministero di grazia e giustizia con invito a voler provvedere sopra la fattasi domanda.

(La Camera approva.)

Petizione 1359. Rodolfo Boerio presenta alla Camera la seguente petizione:

« Boerio Rodolfo invoca tutta l'autorità del Parlamento nazionale per porre pronto argine all'impudenza, alla sfrenatezza della stampa che va ogni dì più con lusinghiere parole deturpando la religione, la morale ed i ministri del santuario, al fine d'istillare nel popolo la miscredenza, principii e massime che saranno forse ben presto fonti fatali alla religione ed alla civile società. La storia degli orrori e dei primordi della vicina Francia nel secolo scorso illumini il Parlamento. »

La Commissione, considerato che le veglianti leggi provvedono bastantemente agli abusi dal petente segnalati, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Laureati nell'Università di Pisa.)

NOVELLI, *relatore*. Petizione 1450. Gustavo Montaldo, da Rovigo, è ricorso nello scorso mese di luglio al Consiglio universitario di questa città per essere ammesso all'esame di conferma della laurea in leggi da lui rapportata nel precedente marzo nell'Università di Pisa. Corredava tale sua domanda del diploma di laurea e di due attestazioni speditegli dalla cancelleria di quell' Università comprovanti com'egli avesse superati i privati esami prima del pubblico sulle materie delle civili istituzioni, del diritto penale e delle pandette. Si dichiarava ciò stante parato a sottoporsi all'esame sopra tutte le altre insegnate nella nostra Università per gli studi legali, all'infuori di quelle già, come si è detto, citate superiormente.

Defertasi la domanda al signor consultore della regia Università pel suo parere, emise questo nel 30 di detto luglio in senso che il supplicante potesse essere per dispensa ammesso ai tre esami di conferma oltre all'esame pubblico prescritti dal regolamento 5 agosto 1846.

Il Consiglio universitario adottò il 5 successivo agosto tale avviso, e propose che il ricorrente fosse ammesso all'implorata conferma in conformità dei veglianti regolamenti. Ma invece il ministro della pubblica istruzione con sua decisione del 5 di settembre dichiarò non potersi la domanda riferire a S. M. salvo che il postulante si offerisse disposto:

1° A frequentare, pria di presentarsi all'ultimo esame di conferma, il corso del 4° e 5° anno di legge nella nostra Università a compimento del corso quinquennale prescritto dai veglianti regolamenti tanto agli studenti nazionali che esteri;

2° Ad uniformarsi relativamente al diritto canonico (poichè l'esponente sarebbe israelita) ai provvedimenti che sarebbero per emanare.

E siccome esso ricorrente aveva anche chiesto d'essere dispensato dal pagamento dei relativi diritti, così se gli mandava di rivolgersi in proposito a suo tempo al Consiglio universitario.

Tale decisione veniva dal Ministero motivata sopra l'avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e sulla considerazione che il supplicante appena potesse contare tre anni incompleti di studi legali, due cioè in Padova ed uno in Pisa, attalchè a termini del paragrafo 6 del titolo V delle regie Costituzioni per l'Università non potesse la di lui domanda essere riferita, come si è detto, a S. M. per l'ammessione alla conferma della rapportata laurea.

Ora egli ricorre a questa Camera e chiede di essere ammesso agli esami di conferma nel modo già da lui supplicato al ministro di pubblica istruzione, senza l'obbligo di fare ciò che nell' avanti riferita decisione ministeriale vien richiesto.

La Commissione, ritenuto in ordine all'ammessione agli esami di conferma che il paragrafo 6, titolo V delle regie Costituzioni per l'Università di Torino dichiara che saranno dispensati dal far in esso gli studi i forestieri che avranno ottenuto la permissione di essere ammessi ai gradi accademici;

Che avendo il petente rapportato dall'Università di Pisa il diploma di larea in leggi, pare che possa essere ammesso alla conferma di questo grado supremo accademico, comunque sia stato per avventura soverchiamente breve il tempo impiegato nei relativi studi;

Che d'altra parte esso petente si offre disposto ad esporre in esame le materie dei trattati che s'insegnano nell'Università di Torino, e dei quali egli non ha dato saggio in quelli superati nell'Università di Pisa;

Ritenuto in ordine alla pur chiesta dispensa dal pagamento dei relativi diritti che nella deliberazione presasi dal Ministero di pubblica istruzione sul relativo ricorso presentatogli dal petente si sarebbe provvisto analogamente a quanto i regolamenti universitari prescrivono, porta opinione che tale petizione possa rimandarsi al Ministero di pubblica istruzione per tutti quei riguardi che essa può meritarsi.

PATERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Pateri ha facoltà di parlare.

PATERI. Ho domandato la parola per aggiungere alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole relatore della Commissione, e perchè io credo debba questa petizione essere trasmessa al ministro non solo per quei riguardi che possono essere del caso, ma con raccomandazione al medesimo di provvedere sopra la domanda dell'avvocato Montaldo. Non solo le regie Costituzioni per l'Università prescrivono al titolo V, paragrafi 5 e 6, che coloro i quali abbiano conseguito la laurea in qualche Università estera, ove bramino di essere ascritti fra i dottori di quelle dello Stato, debbano essere approvati negli esami che ad essi vengono prescritti; e che i forestieri i quali abbiano ottenuta la permissione di essere ammessi ai gradi accademici sieno dispensati dal fare

gli studi nell'Università dello Stato, e solo sieno tenuti agli esami privati e pubblici di licenza e di laurea; ma sibbene anche il regolamento del 1846 per gli studi della facoltà legale, parlando all'articolo 65 di coloro i quali abbiano conseguito la laurea in qualche estera Università, stabilisce che siano essi unicamente sottoposti a tre esami nel modo prescritto dagli articoli seguenti.

Non avvi dunque legge presso di noi, la quale stabilisca che coloro i quali abbiano ottenuta la laurea in qualche estera Università debbano ancora andar soggetti a fare qualche anno di corso in questi Stati; ed anzi ciò è contrario agli accennati paragrafi delle regie Costituzioni dell'Università ed articolo del regolamento del 1846. Forse il Consiglio superiore al quale fu dal primo ministro trasmessa cotesta pratica si fondò sovra una relazione di udienza del 26 ottobre 1835, la quale al paragrafo terzo così si esprime:

« È intenzione sovrana che al loro rientrare in patria coloro i quali avranno ottenuto di studiare in estere Università per conseguire la conferma dei gradi ottenuti debbano far risultare di aver fatto l'intero quinquennio di studio o compierlo in difetto in una delle Università dello Stato. Da tale disposizione però sono esenti quelli ai quali non fosse stata apposta tale condizione nel biglietto di permissione. » Ma in primo luogo egli è agevole il vedere come cotesta disposizione non possa per modo alcuno riflettere l'avvocato Montaldo al quale certo non fu apposta la mentovata condizione, e che non poteva chiedere la permissione di fare i suoi studi in una Università estera come quello che prima della fusione della Lombardia e della Venezia con questi Stati già aveva fatto parte del corso nella Università di Padova; ed anzi, se non erro, già erasi recato in Pisa per quello terminare e prendere l'esame di laurea. D'altronde poi egli è evidente che con una semplice relazione di udienza non si poteva apporre una condizione a coloro che fossero laureati in qualche estera Università, o se volesse anche supporsi che a qualche condizione potessero essere assoggettati, certo non poteva loro apporsi una condizione contraria alla legge non che alla natura stessa della conferma; meno conveniente dovendo, a mio avviso, ravvisarsi che colui il quale chiede la conferma della laurea, vale a dire di quel grado che non si ottiene tranne terminati gli studi universitari, si assoggetti di bel nuovo a fare parte del corso già terminato.

Per questi motivi adunque io penso non solo debba inviarsi al ministro la petizione dell'avvocato Montaldo per que'riguardi che possano essere dal caso, ma sibbene con raccomandazione al medesimo perchè sovr'essa provveda.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Il caso dell'avvocato Montaldo (prescindendo da ciò che non vi è legge che obblighi ad accordare la conferma della laurea a quelli che sono laureati fuori dell'Università) contiene una questione molto più grave che non è stata sin qui contemplata. Si tratta di una laurea per la quale nel nostro paese avrebbe dovuto andar soggetto all'esame di diritto canonico che riposa sulle credenze cattoliche. Prima pertanto ci vuole una legge che stabilisca come dobbiamo regolarci in questo caso. Ecco qual è il punto della questione.

PATERI. Sono due le questioni che si presentano relativamente alla domanda dell'avvocato Montaldo: la prima è se esso possa essere assoggettato alla condizione già prima accennata di dover fare due anni di corso; la seconda se debba il medesimo esporsi agli esami che avrà a subire sui trattati di diritto canonico: queste due questioni sono affatto separate, nè debbe l'una coll'altra confondersi.

Quanto alla prima ben so che è necessaria per la conferma una concessione, e se io ammetto che possa quella niegarsi a colui che per qualche speciale motivo non ne sia giudicato meritevole, io credo, siccome or dianzi dicevo, che non si può, nè si debbe imporre una condizione, la quale non solo non è consentanea allo spirito della legge, ma che anzi deve dirsi alla legge stessa contraria.

Quanto poi all'altra questione relativa alla religione professata dall'avvocato Montaldo, so pure che finora non fu deciso dal Ministero se debbano gli ebrei essere soggetti agli esami sul diritto canonico; ma ciò anche ammesso, ed ove pure si conceda che possa essere necessaria a questo riguardo una legge, non ne seguirebbe che per tale motivo si potesse assoggettare l'avvocato Montaldo a due anni di corso. Salva quindi la questione, se ammettendo l'avvocato Montaldo alla conferma della laurea debba essere assoggettato agli esami sui trattati di diritto canonico, persisto nella manifestata opinione che non può ad esso imporsi l'obbligo di fare due anni di corso, ma solo quello di subire gli esami prescritti nel regolamento del 1846.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Il sovrano che ha la facoltà di accordare o negare la dispensa può fissarne le condizioni: queste si stabiliscono appunto in ragione dei corsi e delle materie insegnate nella Università alla quale si chiede il grado, non essendo giusto che chi non è abbastanza istrutto in tutte le materie insegnate nei corsi dello Stato siavi ammesso alla conferma della laurea, poichè non deve trovarsi in miglior condizione degli altri. Quanto poi a quelle condizioni che sono richieste dall'ordine pubblico o dalle leggi del paese, mi piace che il preopinante concorra esso pure nel mio sentimento che, cioè, senza una legge del Parlamento non si possa dal Ministero determinare cosa alcuna a tale proposito.

PATERI. Osservo che, giusta il disposto del regolamento del 1846, deve colui che voglia ottenere la conferma della laurea subire tali esami che richieggono lo studio di tutte le materie che s'insegnano nelle Università dello Stato. Che in conseguenza da cotesti esami ben si può conoscere se sia desso dotato delle necessarie cognizioni a termini delle veglianti norme senza che sia necessario di obbligarlo a fare verun anno di corso, locchè come già ripetutamente dissi non sarebbe conforme alle leggi in proposito.

Non basta che uno sia disposto a prendere gli esami; è necessario che faccia i corsi, altrimenti gli estranei alla Università sarebbero in molto miglior condizione di quelli che la frequentano.

CADORNA. Io non posso consentire col signor ministro che avrebbe allegato la necessità assoluta e legale di far il corso di studi nelle nostre Università, per quelli i quali avendolo fatto fuori Stato, desiderano di ottenere qui la conferma della loro laurea. Esistono leggi le quali fissano le condizioni che si debbono adempiere al fine di ottenere la conferma dei gradi nell'Università. Quando si fa il corso all'estero si debbono subire certi dati esami che dalla legge sono accennati; nè so vedere come si possano imporre condizioni maggiori di quelle che sono dalla legge richieste.

Io non posso neppure ammettere il principio che altre condizioni non solo, ma altre norme si debbano adottare intorno alle domande di conferma dei gradi. Anche queste norme sono fissate dalla legge, e sopra la legge non vi è nessuno. Quindi domando che la petizione sia trasmessa al signor ministro onde provveda in proposito.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Se i corsi risultano fatti, sicuramente non è obbligato a rifarli, ma molte volte non sono fatti i corsi di quelle materie che sono pre-

scritte dalle leggi dello Stato sardo; bisogna che risulti aver fatti i corsi analoghi, che abbia studiato le stesse materie.

CADORNA. È evidente che se vi fosse l'obbligo di rifare tutti i corsi di studi nelle nostre Università, sarebbe assolutamente inutile lo stabilire delle regole per la conferma dei gradi conseguìti fuori dello Stato. Se uno straniero viene a fare i suoi studi nelle nostre Università, e vi compierà i suoi corsi, sarà ammesso ai gradi come tutti gli altri studenti. Ma la legge ha voluto appunto provvedere per gli stranieri che avessero già riportati i gradi accademici in un'altra Università, al fine che potessero ottenere la conferma di essi nelle nostre Università. Ora, le condizioni prescritte a questo riguardo sono che debbono prendere gli esami nel modo indicato dalla legge stessa.

Se dice che, acciocchè questa prescrizione sia applicabile, bisogna che i corsi fatti in altre Università vadano d'accordo con quelli che si fanno nelle nostre Università. Certo che avverrà quasi sempre che nelle altre Università non si vada assolutamente d'accordo col programma degli studi delle nostre; ma la legge vigente non impone la condizione di questo accordo per essere ammessi agli esami di conferma, e questi esami sono prescritti appunto per verificare se coloro che si presentano onde riportare la conferma dei gradi accademici siano istrutti in quelle materie nelle quali ciascuno è obbligato a subire l'esame nelle nostre Università. Quindi è evidente che anche per questo rispetto la legge contiene garanzia sufficiente. Del resto, ripeto, le condizioni sono stabilite dalla legge; nessuno può farvi variazioni, e non si possono conseguentemente imporre condizioni diverse da quelle che da essa sono imposte. Dico ancora che se si volesse obbligare gli stranieri a ripetere tutti i corsi nelle nostre Università per ottenere la conferma dei gradi, allora non vi sarebbe stato più bisogno alcuno di fare una legge su tale proposito.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io rispondo che non è questione di metodo, nè di programma, bensì è questione di materie che qui si studiano, e che non sono insegnate in altre Università. Così nella nostra si studia il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e l'enciclopedia del diritto; insegnamenti affatto ommessi in altre. Epperò io non vedo perchè i laureati in questi paesi non debbano essere tenuti a fare questi corsi.

NOVELLI, *relatore.* Quando la Commissione ha prese le conclusioni che io ho avuto l'onore di leggere alla Camera, essa le fondava sul disposto delle regie Costituzioni per l'Università di Torino. Il titolo quinto di questa legge al paragrafo sesto dice:

« Quelli che avranno conseguìto i loro gradi in altre Università, ove bramassero di essere ascritti fra i dottori di questa, non vi potranno essere ammessi senza nostra permissione e senza essere approvati in quell'esame che sarà prescritto dalla riforma. »

Quindi nel paragrafo successivo:

« I forestieri che avranno da noi ottenuta la permissione di essere ammessi ai gradi accademici saranno dispensati dal far gli studi in questa Università, e soltanto tenuti agli esami privati e pubblici di licenza e di laurea. »

Ora, che vuol dir ciò a senso della Commissione? Vuol dire che quegli il quale ha conseguìto in una Università straniera il grado di laurea e che desidera di ottener la conferma in una delle nostre Università, deve presentare i certificati coi quali giustifichi la sua qualità di laureato, quindi chiedere di essere ammesso alla conferma mediante gli esami che sono stabiliti dalla legge medesima. In quest'esame egli deve esporre le materie che sono estratte a sorte, vale a dire tutte le materie che sono insegnate nell'Università, le quali sono imbussolate e se ne fa l'estrazione; quindi si trattano da chi è ammesso all'esame quelle tra esse materie che vengono estratte a sorte.

Quando esso pertanto si dispone ad assoggettarsi a tale esame, necessariamente debbe correre il pericolo di estrarre anche alcuna di quelle materie che non avrà studiate nell'Università estera, e conseguentemente al rischio di dover forse esporre nell'esame uno di quei trattati che soltanto qui si insegnano e non nell'Università dove ha compiuti gli studi.

E se, a cagion d'esempio, in quell'Università straniera non si insegnano il diritto canonico, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, ove avvenisse che chi è ammesso all'esame estraesse uno di simili trattati, e che non fosse preparato sui medesimi, tanto peggio per lui. Esso sarebbe rimandato non sapendo rispondere.

Dunque, io credo che le conclusioni della Commissione sono conformi alla lettera ed allo spirito della legge.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* A questo posso rispondere in due parole, cioè che bisogna distinguere i tempi per applicare la legge. A quell'epoca non s'insegnava nemmanco la metà delle materie sulle quali ora si deve rispondere; ora siamo in condizioni molto diverse.

BUNICO. Pare che il signor ministro dell'istruzione pubblica non abbia forse bene inteso qual sia, a seconda delle conclusioni della Commissione, il senso in cui essa opinò che la riferita petizione venga a lui comunicata.

Il signor relatore ha osservato che il petente non sarà dispensato, qualora venga ammesso all'esame, dal subirlo anche relativamente alle materie che non ha studiate nelle Università di Pisa e di Padova, ma che dovrà prenderlo su tutte indistintamente le materie che s'insegnano in giornata nell'Università di Torino. E quindi o si troverà egli sufficientemente preparato per subire con successo l'esame da lui chiesto, e sarà in tal caso ammesso ai gradi accademici per l'esercizio della sua professione di avvocato in questi regi Stati; oppure non darà prova nell'esame di avere convenientemente studiate le materie che s'insegnano nelle nostre Università per esservi laureato in leggi, ed allora ne sarà rimandato.

Il signor ministro ha detto che nasceva una grave difficoltà da che il petente signor avvocato Montaldo, professando il culto israelitico, non sembri conveniente che venga egli ammesso a prendere l'esame sul diritto canonico; per me non vedo come un israelita non possa essere istrutto nel diritto canonico. La qualità d'israelita non esclude la possibilità di subire un esame nella scienza del diritto stesso come in qualsivoglia altra.

Lo Statuto che assicura i diritti di cittadinanza a tutti indistintamente non fa veruna eccezione per gli israeliti, che, nel concernente i gradi accademici, deggiono essere ammessi a tutti indistintamente gli esami ai quali ammessi vengono gli altri cittadini che professano una diversa religione.

Quindi, per mia parte, trovo che le conclusioni della Commissione vogliono essere adottate. Mi accosto anche a quelli fra i miei colleghi i quali intendono che si faccia speciale raccomandazione al ministro dell'istruzione pubblica di prendere in considerazione questa petizione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione conchiude che la petizione 1450 sia trasmessa al ministro dell'istruzione pubblica per gli opportuni provvedimenti. Il deputato Pateri aggiunge che sia trasmessa con ispeciale raccomandazione.

Metterò ai voti le due proposte.

In primo luogo metto ai voti le conclusioni della Commissione perchè questa petizione sia trasmessa al ministro dell'istruzione pubblica.

TECCHIO. Se fosse permesso, vorrei fare una semplice osservazione in linea di fatto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TECCHIO. Nei paesi nei quali da lungo tempo gli ebrei sono pareggiati ai cristiani per ciò che concerne ai diritti civili e politici, quelli fra gli ebrei che intraprendono gli studi legali non sono tenuti a studiare il diritto canonico, e ciò non ostante vengono laureati. La differenza è questa, che i cristiani, al novero dei quali appartengo anch'io, quantunque certi giornali nel tempo delle ultime elezioni si compiacessero di dare a credere che io sia ascritto ad una religione diversa (*Ilarità*) da quella nella quale mi hanno allevato i miei padri, ed io ho allevato i miei figli, che i cristiani, dico, sono laureati in *utroque jure* ed hanno il conforto che sulle loro lapidi sepolcrali si scolpiscano le lettere J. U. D., ossia *juris utriusque doctor*; e i non cristiani vengono invece laureati solamente nel diritto civile, senza che si impediscano dall'esercitare quelle professioni alle quali sono ammessi i laureati in ambe le leggi.

Pregherei pertanto il signor ministro di prendere in opportuna considerazione la petizione di che si tratta, non solo per quanto spetta al petente, ma eziandio perchè, se egli non si stimasse autorizzato dalla legge attuale, e dall'esempio di tutti gli altri paesi ad ammettere alla laurea in legge gli ebrei i quali non avessero studiato il diritto canonico, ei voglia senz'altra dilazione presentare a questo proposito un progetto di legge.

Non è possibile supporre che gli ebrei da un canto siano pareggiati ai cristiani per ciò che riflette i diritti civili e politici; dall'altro canto, se mai per uno scrupolo di coscienza o per altro rispetto alla lor religione essi non possono presentarsi allo studio e all'esame di una data materia, ne abbiano ad essere pregiudicati così da vedersi interdetta la via di conseguire la laurea in quella facoltà della quale hanno sostenuti e gli studi e gli esami.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io convengo perfettamente col deputato Tecchio; ed è tanto vero ciò che egli riferì, che in Toscana gli ebrei non sono ammessi allo studio del diritto canonico; d'onde però scorgesi eziandio siccome il dubbio del Consiglio superiore e del ministro della pubblica istruzione non fosse privo di fondamento.

Noi abbiamo una legge, in forza della quale tutti quelli che vogliono conseguire la laurea debbono subire anche l'esame di diritto canonico; d'altra parte è dubbio che questo studio possa aversi per accessibile agli israeliti. Ora questa difficoltà nascendo da una legge, non pare che si possa rimoverla con un semplice decreto governativo, determinando cioè che gli ebrei debbano subire l'esame sul diritto canonico (massime trattandosi di esame pubblico) o che ne siano invece dispensati.

Questa è questione gravissima, che dee essere decisa dal Parlamento e non dal solo ministro di pubblica istruzione.

NOVELLI, *relatore.* Io invece, con buona venia dei preopinanti, credo che agli ebrei si debba ingiungere l'obbligo di studiare il diritto canonico. (*Bravo!*) La ragione è questa: un ebreo dietro le nostre istituzioni è ammessibile a tutti gl'impieghi; dunque vuol dire che può essere nominato ad impiego di magistratura. Ora, come farà un ebreo magistrato a pronunciare sopra questioni che hanno tratto alle materie canoniche, se egli non le ha studiate? Tuttodì si presentano ai magistrati questioni beneficiali, tuttodì si presentano questioni relative a materie che spettano precisamente al diritto ecclesiastico: ma se un ebreo siede in questi magistrati, come farà a decidere? Io credo adunque che, dietro le nostre attuali istituzioni, non solo si possa, ma si debba ingiungere anche l'obbligo agli ebrei di esporre negli esami le materie del diritto canonico. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Metterò adunque primamente ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per la trasmissione di questa petizione al ministro della pubblica istruzione.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti la proposta del deputato Pateri, perchè questa trasmissione sia fatta con raccomandazione speciale al ministro.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER LAVORI DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI SAVONA.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola per una comunicazione.

Vengo a domandare alla Camera i mezzi per provvedere ai bisogni urgentissimi del porto di Savona, osservandole che non si tratta già per ora di migliorarlo, ma solo di dare i provvedimenti necessarii per mantenerlo praticabile, e per impedire che i deterioramenti si facciano tali da renderlo incomodissimo e pericoloso, e costringerci poi a fare spese infinitamente più gravi.

Questo argomento non è nuovo per la Camera, giacchè nella Legislatura del 1848 fu presentata una petizione della città di Savona, dichiarata nel dicembre dello stesso anno d'urgenza, riferita poi ed accolta con gran favore, e trasmessa al ministro di guerra, perchè, presi gli opportuni concerti col ministro delle finanze, provvedesse.

Nella relazione che ho l'onore di presentare alla Camera (e che non leggerò profittando del precedente invalso) sono sviluppati chiaramente i motivi per i quali questa petizione e la domanda della città di Savona dal Ministero di guerra passò al Ministero dei lavori pubblici, nonchè quelli per i quali io credo che la legislazione riguardante i porti debba essere mutata per essere coordinata colle nostre istituzioni attuali; per distribuire con maggiore giustizia i sussidi e gli aiuti che lo Stato accorda, e finalmente per favorire il commercio.

Ad ogni modo si dee pensare ad una nuova legislazione sulle discipline e sulla manutenzione dei porti; argomento assai grave ed assai complicato, tanto più che il personale a cui è affidata la cura della manutenzione e del miglioramento dei porti è personale militare. Sono in esso uomini distintissimi per capacità, per sapere, e per pratica consumata, ai quali converrà pur sempre che si ricorra quando si vogliano vedere proposti buoni lavori, ed averli ben eseguiti. Ma non perciò si può dire che convenga aspettare nuove leggi e nuovi regolamenti per la manutenzione e per la disciplina dei porti, perchè i provvedimenti pei quali vengo a implorare i sussidii della Camera sono di strettissima urgenza, talchè il non provvedersi attualmente sarebbe non solo dannosissimo al porto di Savona, ma anche dannosissimo all'economia pubblica, perchè i danni si accrescerebbero enormemente; in conseguenza il Ministero d'unanime consenso aveva preso la deliberazione di aggiungere al conto preventivo al bilancio del 1850 una somma di 120,000 lire, a tanto stimandosi appunto per ora i bisogni assoluti ed urgenti del porto di Sa-

vona; ma la Commissione incaricata dell'esame di questo conto preventivo ha dichiarato che non poteva ammetterla se non fosse appoggiata da una legge sancita dalla Camera; ecco il motivo che m'indusse a proporvi la legge seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 454.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ABILITAZIONE DEI SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

SICCARDI, *ministro di grazia e giustizia.* (*Sale alla tribuna*) Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto, già altre volte proposto, per l'ammessione al godimento dei diritti civili dei soldati di giustizia. (*Bravo! Bene!*)

Esso è così concepito:

« La qualità di soldato di giustizia addetto alla custodia delle carceri non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammessibilità alle cariche civili e militari. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 460.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

MOZIONE DEL DEPUTATO BROFFERIO RELATIVA AD ALCUNI ABUSI DEL PARROCO DI RIVERA.

BROFFERIO. Prevalendomi della facoltà che mi ha fatta la Camera nell'aprirsi di questa seduta, prendo argomento dalla compendiata esposizione della petizione 2342, per partecipare alla Camera un doloroso avvenimento che tiene da alcuni giorni agitate e commosse le popolazioni della provincia di Susa.

Havvi nel paese di Rivera un parroco per nome Defendente Gilardi, il quale, dacchè rifulse la luce dello Statuto, si pose in aperto contrasto colla popolazione e col municipio. Facevasi ricorso alle autorità ecclesiastiche; ma, secondo il costume, quelle autorità non solo non provvidero, ma fecero testimonianza di avere in sempre maggior considerazione il reluttante parroco. E come da abuso nasce abuso, da colpa nasce colpa, ecco un nuovo recentissimo fasto del prete Gilardi.

Moriva nel 23 di febbraio in Rivera Teresa Bruno, sorella di Giuseppe Dosio consigliere delegato: mentre tutta la famiglia era immersa nel pianto, il signor parroco mandava un messaggio nella casa mortuaria, per mezzo del quale dichiarava che non avrebbe sepolto la defunta se non si fosse provveduta cera di Levante. (*Ilarità*)

Abbiamo un biglietto del parroco del tenore seguente:

« *Stimatissimo.* Mi darà la seguente cera di Levante: 1° libbre 6 candele di libbre 1 1/2 caduna; 2° libbre 4 di oncie 3 caduna. » (*Nuova ilarità*)

A questa beata ingiunzione mandavasi incontanente a comprar cera di Levante, ed abbiamo sotto gli occhi la quitanza del venditore di Avigliana, il quale dichiara che spediva 10 libbre di cera di Levante e ne riscuoteva il prezzo.

I pii desiderii del signor parroco sembrava dovessero essere soddisfatti, ma così non fu: il buon pastore pretendeva gli fosse prima delle esequie esibita la cera per esaminare se fosse proprio di Levante e della migliore qualità. A questa incredibile pretesa sdegnavasi la famiglia ed osservava che questo non era ufficio di ministro del Vangelo, ma di avaro mercenario; e il parroco con sereno volto replicava che senza cera di Levante (*Ilarità*) non dava sepoltura al cadavere.

Giunge l'ora della sepoltura: si aspetta il clero, e non viene alcuno. Allora l'accorsa moltitudine si schiera processionalmente, e trasporta il feretro in prossimità della chiesa. Il credereste, o signori? Niega il parroco di benedire la morta spoglia che viene deposta sul limitare della sacra magione. Dopo alcune ore si presenta un prete senza stola, senza croce, senza fiaccole per strascinare il cadavere al cimitero. A ciò si opponeva la sdegnata popolazione, dicendo che un cristiano non si seppelliva come una fiera selvaggia, e che bisognava pregar pace all'anima trapassata; ma invano: il parroco comandava che il cadavere rimanesse insepolto; e l'ordine era eseguito, finchè nella notte a preghiera della famiglia arrivava il parroco di Almese che dava sepoltura alle stanche ossa. Io non fo comenti; non è mia intenzione in questi giorni di suscitare sdegnosi affetti, ma di chiedere efficaci provvedimenti, quindi fo istanza perchè sia fissato il giorno di martedì per la discussione di questa petizione, ove meglio non piaccia alla Camera di ordinarne incontanente la trasmissione al signor ministro dei culti perchè sia con sapiente operosità provveduto.

SICCARDI, *ministro di grazia e giustizia.* Signori, io ignoro totalmente il fatto di cui venne parlando il préopinante.

Se la Camera stimerà di ordinare la comunicazione di quella petizione al dicastero che ho l'onore di presiedere, il Governo si recherà sicuramente a doverosa cura di chiarire i fatti, e di dare quei provvedimenti che la legalità permette, e che l'interesse dell'ordine e della tranquillità in quei paesi potranno richiedere. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Secondo il regolamento, per ora non si tratta che di decretarla d'urgenza.

Voci. Sia trasmessa sin d'ora al Ministero.

PRESIDENTE. Chiederò alla Camera se crede che debba essere trasmessa immediatamente al guardasigilli.

(La Camera approva.)

URGENZA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL PORTO DI SAVONA.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Zunini.

ZUNINI. Devo rivolgere una preghiera alla Camera, e la rivolgo con tutta l'istanza, affinchè essa voglia dichiarare che sia riferito d'urgenza sul progetto di legge or ora presentato dal signor ministro dei lavori pubblici pel porto di Savona.

Dell'urgenza dei bisogni di questo porto esso vi diede sufficiente cenno che mi dispensa dal trattenervi su questo argomento col dettagliarli.

Ma la legge proposta, o signori, dal ministro dei lavori pubblici, coll'intendimento di dar principio ai provvedimenti richiesti dal caso, se dovesse sottomettersi al vostro esame pedissequamente ai non pochi progetti di altre leggi già presentativi, la discussione delle quali non può non assorbire lungo tratto di tempo, mancherebbe d'effetto, almeno per questo anno, anche dopo di essere stata approvata. Ciò deriva da che l'esecuzione dei lavori da intraprendersi col mezzo dell'assegnamento dimandato colla medesima, differita sinchè questo non sia consentito, e poscia passibile dei lunghi indugi inseparabili dalle formalità e dai termini prescritti per gli

appalti, andrebbe a confinare od a coincidere colla procellosa stagione autunnale, durante la quale essendo i lavori medesimi impraticabili per la condizione del luogo in cui devono eseguirsi, o si dovrebbero interrompere, o non si potrebbero neppur cominciare.

Credo conveniente prevenire due obbiezioni che forse potrebbero in proposito affacciarsi a taluno; la interruzione che il trattare di questa pratica occasionerebbe alle altre gravissime occupazioni per le quali la Camera è impegnata, ed il minore e locale interesse che inchiude a fronte dei generali, ai quali deve di preferenza consacrarsi la Camera stessa. Rispondo che l'argomento è tale da non richiedere se non che breve tratto di tempo per esaminarlo, e poca parte delle ordinarie sedute basterà per deliberarne. Quanto all'interesse esso è vitale per Savona, e non mancherebbe per ciò di entità e di titolo di riguardo; ma quantunque esca dai cancelli municipali, se si ponga mente ai comodi importantissimi ed ai vantaggi che il porto di Savona offre alla navigazione dello Stato tutto, e si rifletta alle vie di ragguardevole commercio delle quali è scalo per considerabile parte dello Stato e per questa stessa capitale, nutro lusinga che la mia preghiera possa essere accolta con favore. Ciò facendo, la Camera renderà efficace l'atto non men generoso che giusto col quale raccomandando al Ministero di provvedere con efficacia al porto di Savona, dava fondamento ed impulso alla legge proposta.

PRESIDENTE. Il signor Zunini propone che la legge sia riferita d'urgenza.

DESPINE. Je rappellerai à la Chambre qu'il y a une loi très-importante qu'il intéresse infiniment d'adopter; c'est celle de la vérification des poids et mesures. Elle doit recevoir son application dès le premier avril, et nous sommes déjà en mars, d'où il résulte clairement qu'il n'y a pas un moment à perdre. Ainsi, sans vouloir en rien préjuger la question d'urgence qui est proposée par l'honorable Zunini, je demande que la Chambre veuille au plus tôt passer à la discussion de celle dont je viens de parler.

PRESIDENTE. Je ferai observer à M. le député Despine que la loi relative à la vérification des poids et mesures est déjà portée à l'ordre du jour.

(Messa ai voti la proposizione del deputato Zunini, è approvata.)

SIMONETTA. Ho l'onore di annunziare al Ministero (non saprei se io debba rivolgermi al ministro della guerra od al ministro degli esteri) che ho un'interpellanza a fare relativa all'armamento dell'Austria sul lago Maggiore. Domanderei quindi che la Camera stabilisse un giorno, per esempio, martedì.

D'AZEGLIO, *ministro degli esteri.* Accetto per martedì, ed in tal giorno od il ministro della guerra od io avremo l'onore di rispondere all'interpellanza di cui è caso.

CONTINUA LA RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Continuano le relazioni di petizioni.

FARINA P., *relatore.* Colla petizione 1416 molti abitanti di San Damiano d'Asti, di Canale, Govone, Cisterna, Castellinaldo, Priocca, Antignano, San Martino, Celle e Vaglierano, e ad essi unitisi posteriormente molti di Alba, di Diano d'Alba, di Monticelli, ed i Consigli comunali di Neive, di Corneliano, di Bossolasco e di altro comune nell'atto consolare del quale non esiste nè data, nè nome del comune ricorrente espongono:

Avere il comune di San Damiano con lettera del 14 giugno 1849, annessa alla petizione, avuto dal signor intendente di Asti l'accertamento della costruzione di una stazione sulla strada ferrata al cavalcavia di Vaglierano, luogo al quale mette capo la strada che per la valle del Tanaro tende ad Alba e Mondovì, siccome di cosa accordata dal Ministero dei lavori pubblici in seguito al parere favorevole esternato dal Consiglio speciale delle strade ferrate nella seduta del 25 febbraio 1849.

Che nulla di meno si era dato opera a costruire una stazione a Villafranca ed un'altra ad Asti senza mènomamente pensare a quella di Vaglierano, ove alla costruzione della stazione si costituì una semplice fermata.

Passando quindi a dimostrare come quel punto per lo sbocco della sovraindicata vallata del Tanaro e delle comunicazioni con Alba, Mondovì, Cuneo e sua provincia, riesca di maggiore importanza commerciale di Villanova e del Pessione, ove esistono stazioni, e persino d'Asti, conchiudono a che venga dal Parlamento stabilito che al cavalcavia di Vaglierano si debba stabilire una stazione sulla strada ferrata, sebbene non disti che di tre miglia circa da quella d'Asti.

La Commissione, avendo esaminata la carta topografica dei regii Stati, ha dovuto convincersi che nel punto indicato mette effettivamente capo la strada che per la valle del Tanaro tende ad Alba e Mondovì, e che conseguentemente è degna di molta considerazione una petizione che altronde, e per il ragguardevole numero delle firme specialmente di persone distinte che porta, e pei varii municipii che vi aderirono fa prova di una quantità di materiali interessi locali che, per l'omissione della costruzione della stazione, si credono, e per quanto pare alla Commissione, effettivamente sono lesi.

La Commissione pertanto senza pretendere non ostante di portare un definitivo giudizio in proposito, vi propone di trasmettere questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici acciò voglia provvedere, conciliando il locale interesse dei ricorrenti coll'opportuna distribuzione delle stazioni lungo le strade ferrate.

(La Camera approva.)

Petizione 2264. Ferrero Giuseppe Andrea dice essersi diretto alla Camera il 6 marzo 1849 colla petizione n° 884 per essere reintegrato nella pensione che godeva sotto il Governo francese in un cogli arretrati; che la petizione venne trasmessa coll'annesso libretto al ministro della guerra ed ivi smarrita; ricorre alla Camera per avere la suddetta pensione ed arretrati.

La Commissione, senza appoggiare in verun modo la domanda degli arretrati, avendo un istante verificato ai registri della segreteria la presentazione della petizione del ricorrente, e la trasmissione al Ministero avvenuta sino dallo scorso aprile, vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro della guerra, perchè in mancanza del ritrovo della precedente e dell'annessovi libretto, possa tenergli luogo dei documenti smarriti.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2265 varii sindaci e consiglieri di Chamousset, Bourgneuf et Chamoux narrano come l'impiegato del genio abbia formato una chiusa alta un metro a traverso del torrente Gélon, e come in forza di ciò ne venga allagata e resa paludosa una notevole quantità di terreni, con grave danno dei proprietari e della pubblica salute; ricorrono alla Camera perchè provveda alla rimozione della detta chiusa.

La Commissione, considerando che prima di dirigersi alla Camera i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi all'inten-

dente od al Ministero per ottenere che venga quell'opera tolta, o resa innocua, e che di tale preventivo ricorso non consta, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva,)

Petizione 2249. Moise Marco Segre narra avere in ottobre 1849 sporto supplica dichiarata d'urgenza, indicando varii inconvenienti occorrenti nelle amministrazioni delle Università israelitiche, designando per norma quella di Saluzzo; che in seguito gli amministratori vedendosi chiamati a render conto del loro operato, diedero le loro dimissioni, e le medesime essendo state accettate, vennero in loro sostituzione dall'intendente eletti tre individui, uno non residente, il secondo figlio di famiglia, il terzo quasi nullatenente parente dell'amministratore demissionario Salvador Segre.

Il ricorrente, invocando le disposizioni che chiamano anche gli israeliti al godimento delle libere istituzioni, mentre invoca una riforma pei regolamenti delle amministrazioni israelitiche, chiede intanto che per la nomina degli amministratori sia posta in vigore la legge comunale, e sia concesso ai contribuenti di scegliersi le persone che debbono amministrare quanto gli altri hanno contribuito e destinato a vantaggio del povero, insistendo perchè le inchieste sulla condotta del Salomone Segre sieno estese a tutto il tempo in cui il demissionario ebbe ingerenza nell'amministrazione, e non ristrette ai conti non ancora approvati, come sarebbe stato ordinato.

La Commissione, trovando giuste e fondate le domande del ricorrente circa la riforma del modo di nominare gli amministratori delle Università israelitiche, sebbene non riconosca ugualmente fondata la domanda della revisione dei conti già approvati dall'amministrazione precedente, vi propone l'invio di questa petizione al Consiglio dei ministri, affinchè o con regolamenti, o con apposita proposizione di legge, ove sia il caso, s'introducano nell'amministrazione delle Università israelitiche tutti quei miglioramenti e quelle riforme che sono consentanei alle generali istituzioni dello Stato.

(La Camera approva.)

(Canale irrigatorio dal Po — Geometra Rossi.)

FARINA P., *relatore*. Petizione 2242. Francesco Rossi, geometra, di Vercelli, narra avere progettato la derivazione di un canale irrigatorio dal Po; avere sporto ricorso alla Camera per avere il meritato compenso; avere la Camera mandato quel ricorso con opportuna raccomandazione al signor ministro dei lavori pubblici; essersi ciò stante il ricorrente a quel Ministero rivolto, che lo inviava al ministro di finanze, ove realmente trovò esistere le carte del progetto; indirizzatosi a quel signor ministro, averne avuto in risposta che non era, ma che si sarebbe informato; essersi, dopo più che sufficiente intervallo di tempo, cioè agli 8 dello scorso febbraio, diretto nuovamente allo stesso signor ministro, dal quale non ottenne verun riscontro. Nelle sue ristrettezze pecuniarie si rivolge alla Camera per sentire le ultime sue deliberazioni in proposito.

La Commissione, coerentemente alla deliberazione della Camera presa al riguardo della petizione precedente del ricorrente Rossi, vi propone l'invio dell'attuale al signor ministro delle finanze, acciò vi abbia l'opportuno riguardo.

CHIÒ. È mio dovere di appoggiare le conclusioni della Commissione.

Si tratta d'una nuova petizione del signor geometra Rossi, nella quale questi rammenta l'infelice esito che ebbe presso il Ministero un'antica petizione già diretta alla Camera nella precedente Legislatura, e stata accolta dalla medesima con singolar favore.

L'oggetto di questa petizione era duplice: il primo era di eccitare il Ministero a riprendere l'interrotto suo progetto di aprire un canale per l'irrigazione del basso Novarese e della Lomellina; il secondo consisteva nel chiedere al Governo una ricompensa proporzionata all'importanza della sua felice scoperta. All'occasione in cui fu tale petizione riferta vidi con soddisfazione che l'onorevole deputato Di Revel l'appoggiò vivamente, rendendo giustizia all'utilità dell'invenzione del geometra Rossi, ed insistendo perchè gli fosse data una retribuzione di cui lo riconobbe degnissimo.

La Camera inviava allora la petizione ai signori ministri dei lavori pubblici e delle finanze. Ora dalla relazione fatta ultimamente dall'onorevole relatore deputato Farina si rileva che il petente si presentò più volte al ministro dei lavori pubblici, non che a quello delle finanze, ma sì l'uno che l'altro non gli furono generosi di una soddisfacente risposta, cosicchè egli fu costretto a rinnovare la sua petizione ed instare perchè nella sua tarda vecchiaia non fosse defraudato della debita rimunerazione.

L'esposizione fatta dall'onorevole deputato Farina mi dispensa dall'entrare in maggiori particolari sulla situazione interessante del geometra Rossi, e sul merito della sua domanda, onde eccitare la sollecitudine di questo onorevole consesso.

Mi limito perciò a pregare la Camera perchè altamente raccomandi la presente petizione al signor ministro delle finanze, onde voglia fare una pronta e soddisfacente risposta al petente.

FARINA P., *relatore*. Io noterò solamente in via di fatto che il petente non dice che il ministro dei lavori pubblici non gli abbia fatta adequata risposta, ma che direttosi al ministro medesimo ebbe per risposta che le carte trovavansi al ministero di finanze, e che dal ministero di finanze non ebbe più nessun riscontro, e perciò egli desidererebbe di sapere quale deliberazione si sia presa al suo riguardo.

PRESIDENTE. La Commissione conchiude che questa petizione sia trasmessa al ministro delle finanze.

CHIÒ. Io propongo che sia trasmessa con raccomandazione.

PRESIDENTE. Il relatore acconsente?

FARINA P., *relatore*. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti le conclusioni della Commissione coll'aggiunta del deputato Chiò.

(La Camera approva.)

FARINA P., *relatore*. Petizione 2252. Andrea Bossi, sindaco di Borgomanero, espone che, sebbene coll'articolo 2 della legge 7 ottobre 1848 siano sottoposti alla sorveglianza dell'amministrazione comunale le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti, pure molti di questi trovandosi amalgamati con altri lasciti non contemplati in detto articolo, amministrati dai parroci o da semplici preti, questi non si credono obbligati a notificarli ai Consigli comunali. Tali amministrazioni vengono sottoposte alle visite pastorali dei vescovi, ma questi asserisce badarvi assai poco, e riferirsi piuttosto a quanto viene loro detto sulla moralità dell'amministratore che a quanto dal conto dovrebbe risultare.

Osserva essere frequenti i casi di pesi a vantaggio del pubblico inerenti alle prebende e benefizi parrocchiali ineseguiti, e dice essere le amministrazioni comunali impossibilitate a promuoverne l'esecuzione quando non consti loro della esistenza e delle condizioni delle medesime.

Insta quindi che si provveda con apposita legge alla conse-

gna alle amministrazioni comunali dei documenti e titoli, e dell'ammontare dei redditi e registri di amministrazione delle prebende, benefizi, cappellanie, oratorii, confraternite, ecc., acciò ne prendano cognizione e nota, e facciano relazione al superiore dicastero, con nominarsi, ove d'uopo, anche per ciò una speciale Commissione di persone capaci in ciascun mandamento, il tutto affinchè il pubblico non venga defraudato del beneficio di tali pie istituzioni.

La Commissione, credendo degna di essere presa in profonda considerazione la petizione della quale si tratta, sia per l'oggetto che la riverenza che il pubblico deve ai ministri dell'altare non può andare disgiunta dalla convinzione che essi non defraudino i poveri specialmente delle beneficenze a loro vantaggio istituite, sia perchè il pubblico stesso ha diritto di conoscere se, gravitanti sui redditi e beni del benefizio, del quale lo Stato accorda il godimento al sacerdote od alla corporazione ecclesiastica o laicale, esistono o no istituzioni fatte a favore del pubblico, e che cadano nel novero di quelle alla sorveglianza delle amministrazioni comunali sottoposte, vi propone l'invio della petizione al signor guardasigilli ed anche al ministro degli interni acciò, presa in considerazione specialmente la circostanza di fatto, provvedano nel modo che crederanno più opportuno per lo scopo sovrindicato.

FARA-FORNI. Siccome il petente signor andrea Bossi, sindaco di Borgomanero, nella petizione della quale è caso accenna, mi pare, ad inconvenienti di qualche rilievo, ed ai quali converrebbe porvi pronto riparo, io sarei quindi d'avviso venisse la medesima rimessa anche all'onorevole signor ministro dell'interno per quei provvedimenti necessari a che simili inconvenienti fossero prontamente tolti.

PRESIDENTE. La Commissione conchiuse per l'invio di questa petizione al signor guardasigilli; il deputato Fara-Forni propone che sia anche inviata al ministro degl'interni. Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato questo doppio rinvio.

(La Camera approva.)

FARINA P., *relatore*. Petizione 2246. Giacomo Pennato, d'anni 68, sergente addetto al servizio di polizia in Ivrea sino dal 1816, era nominato con brevetto 4 gennaio 1845 sottotenente di armata, senza però lo stipendio di tal grado; narra essere stato soldato nelle armate piemontesi sino dal 1798; avere quindi servito Napoleone ed aver fatto campagne nella Spagna, in Portogallo, in Austria ed in Prussia; ferito e storpiato in una mano ed in un piede, essere stato congedato munito di due certificati, dei quali produce copia, e che constatano il suo valore. Osserva come, essendosi nel brevetto 4 gennaio 1845 dichiarato che si volevano compensare i suoi lunghi servizi, siasi invece peggiorata la sua condizione, obbligandolo ad indossare un uniforme più dispendioso di quello di prima; producendo quindi lo stato di sua famiglia, composto della moglie e di sette figli, e producendo copia di varie lettere colle quali venne dal Ministero di guerra rinviato a quello dell'interno, e da quest'ultimo al primo, senza mai nulla ottenere, chiede che gli venga corrisposto lo stipendio di sottotenente dal giorno della nomina a tal grado in poi, o quell'altra somma che, a titolo di ricompensa, dopo 50 e più anni di servizio, si creda che egli siasi potuto meritare.

Non è senza una ben dolorosa sensazione che la vostra Commissione, prendendo cognizione dei documenti annessi alla petizione, dovette convincersi che tuttavia si lascia languire nella miseria e con una derisoria promozione un prode che consacrò l'intiera sua vita alla difesa ed al servizio della patria. Essa quindi vi propone l'invio di questa petizione ai Ministeri della guerra e dell'interno, acciò provvedano d'accordo a che vengano assecondate le giuste e moderate domande del prode ed infelice supplicante.

CAGNARDI. Chiederei che a questo rinvio si aggiungesse una espressa raccomandazione.

L'onorevole deputato Dabormida essendo al Ministero, ha trovato che meritava qualche riguardo la sua posizione, e diceva che avrebbevi provveduto, ma che nelle circostanze in cui si trovava per la guerra non si poteva per allora provvedere: mi pare dunque che sarebbe il caso di raccomandarlo espressamente.

FARINA P., *relatore*. Mi pare che la conclusione della Commissione sia più che una raccomandazione, perchè dice espressamente che gli si dia lo stipendio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio della petizione 2246 ai ministri della guerra e dell'interno acciò vi provvedano.

(La Camera approva.)

FARINA P., *relatore*. Petizione 2254. Vassallo Chiaffredo, soldato di Napoleone, congedato in seguito a riportate ferite con una pensione di lire 73 86 pagatagli fino al 1827, e poscia ridottagli di due terzi, chiede la reintegrazione nella antica pensione col pagamento degli arretrati.

La Commissione, seguendo i precedenti della Camera adottati in simili casi, ed espressamente dichiarando che non intende appoggiare la domanda degli arretrati, vi propone per il resto l'invio al signor ministro della guerra per avervi a suo tempo l'opportuno riguardo.

(La Camera approva.)

DEPUTAZIONE PER ASSISTERE ALLA FESTA ANNIVERSARIA DELLA PROMULGAZIONE DELLO STATUTO.

PRESIDENTE. Se non vi sono più relazioni in pronto, l'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge della nuova tariffa postale.

Debbo però prima annunziare alla Camera che, dietro la deliberazione presa ieri, l'ufficio della Presidenza si è posto in comunicazione con quello del Senato, che promise di esporre la cosa a quell'onorevole consesso. Ora il presidente del Senato annunzia che si deliberò di nominare una deputazione di dieci senatori per intervenire alla sacra funzione nella chiesa della Gran Madre di Dio il 4 del corrente mese, giorno anniversario della concessione dello Statuto fatta dal magnanimo Re Carlo Alberto, nel quale il municipio farà celebrare una messa alle ore undici di mattina.

Parmi che lo stesso potrà anche fare questa Camera, e nominare essa pure una deputazione, i membri della quale si estrarranno a sorte quando la Camera abbia nulla ad opporre.

PINELLI. Io credo che nella strettezza di tempo non vi era altro mezzo più adattato per dar esecuzione all'idea della Camera, fuor di quello d'intendersi, come si è fatto, col Senato; d'altronde ciò è conforme agli usi di tutti gli altri paesi, dove, come è noto, il Parlamento suole intervenire per mezzo di deputazioni nelle funzioni che si celebrano per qualche solenne avvenimento.

L'angustia anche della chiesa pare che doveva necessariamente indurre a questo ripiego; circa ai membri che dovranno comporla a me pare che dovrebbe essere maggiore.

Quella del Senato è composta di 12 membri, ma in ragione del numero dei membri che compongono la nostra Camera, il quale è superiore di quello del Senato, converrebbe che la nostra si formasse almeno di 20, ben inteso con ciò che rimanga libero a qualunque deputato di potersi aggiungere, se lo brama, alla deputazione. (*Sì! sì! Bene!*)

PRESIDENTE. Se la Camera approva la proposizione del deputato Pinelli, si farà l'estrazione a sorte dei deputati che devono far parte di questa deputazione.

(La Camera acconsente.)

JACQUEMOUD ANTONIO. Comme il est probable qu'un grand nombre de sénateurs et de députés se joindront à la députation spéciale tirée au sort, il me paraît qu'il serait opportun que la Présidence fixât d'avance d'une manière claire, précise, détaillée, les mesures qui regarderont cette assistance à la cérémonie de l'anniversaire. L'an passé, lorsqu'il s'est agi des honneurs funèbres rendus à la memoire glorieuse du Roi Charles-Albert, j'ai remarqué que, soit pour l'aller, soit pour l'assistance à la cérémonie, soit pour le retour, on avait marché sans trop d'entente, et même avec un peu de débandade. Pour le retour surtout, quelques-uns des députés était d'avis qu'on reviendrait en corps à la Chambre, d'autres, au contraire, pensaient qu'on ne reviendrait pas en cortège. Le fait est que la plupart des députés avaient enfin jugé à propos de revenir en ordre à la Chambre, et que ce retour nous fût impossible. Rien n'avait été à cet égard prévu, ni disposé en aucune façon.

Le tourbillon de la foule et l'encombrement étaient tels au sortir du service funèbre que, dans l'absence d'une haie protectrice, les membres du Parlement se virent forcément divisés et dispersés. Cette inconvénance, il m'en souvient très-bien, avait offensé la plupart des députés. Sans rappeler tout ce qui est arrivé alors, attendu que ce récit blesserait le Parlement, je dirai seulement que la Chambre ne fut pas respectée. Pour éviter cette fois un inconvénient semblable je voudrais que la Présidence arrêtât d'une manière précise et régulière les mesures et les dispositions convenables en pareille circonstance.

PINELLI. Io darò alcune spiegazioni in seguito alla mozione dell'onorevole deputato Jacquemoud.

Istrutto questa mattina della deliberazione della Camera, io presi immantinenti gli opportuni concerti coll'uffizio della Presidenza del Senato e col municipio.

Si pensò a tale proposito che, intervenendo il Parlamento per via di semplice deputazione, sarebbe stato sufficiente che le deputazioni si trovassero al tempio della Gran Madre di Dio nel momento in cui verrebbe celebrata la messa.

Ho parimente prevenuto il municipio onde tenesse un locale a disposizione delle deputazioni e degli altri membri del Parlamento che si sarebbero aggiunti alle medesime, avvertendolo che un locale il quale avesse potuto contenere cento o centocinquanta persone sarebbe forse stato bastevole.

Rimase quindi inteso che le deputazioni partirebbero rispettivamente ciascuna dal proprio palazzo per recarsi al tempio, ove pure potrebbero nello stesso tempo convenire, se non processionalmente, almeno individualmente gli altri membri del Parlamento che intendessero di assistere a quell'ufficio.

Non si omise pure di dare gli ordini opportuni onde i membri che fanno parte del Senato e della Camera dei deputati siano riconosciuti al loro ingresso nel tempio, e sia quindi indicato ai medesimi il posto che loro è riservato.

In tal guisa mi pare che sia tolto il rischio degl'inconvenienti che vennero dall'onorevole preopinante accennati.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione dei nomi di 20 deputati che debbono far parte della deputazione alla festa nazionale.

Risultato del sorteggio:

Chapperon — Berruti — Gerbino — Peyron — Farina — Brofferio — Turcotti — Cavallini — Martini — Bonavera — Tecchio — Palluel — Arconati-Visconti — Garda — Bon-Compagni — Polliotti — Gandolfi — Lanza — Jacquemoud Giuseppe — Franchi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla riforma della tariffa postale. A questo riguardo avverto la Camera che l'*articolo* 22, fatto dalla Commissione articolo 24, è già stato approvato nel primo paragrafo, il quale è così concepito:

« I giornali e le gazzette sotto fascia sono assoggettati per qualsiasi destinazione nell'interno dello Stato alla tassa in affrancamento di 2 centesimi cadun foglio della dimensione stabilita all'articolo 25, fatto ora articolo 26. »

Fu pure approvata l'aggiunta stata proposta dal deputato Michelini concepita nei termini seguenti:

« I giornali e le gazzette che non eccederanno la metà di tale dimensione saranno assoggettati alla tassa di un centesimo. »

Rimane l'ultimo paragrafo dell'articolo della Commissione concepito nei termini seguenti:

« I supplementi dei giornali e delle gazzette surriferite non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa, » alla quale il commisario regio proporrebbe un emendamento così concepito:

« I supplementi dei giornali o delle gazzette surriferite che rendono conto dei lavori del Parlamento, non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa. »

La differenza consisterebbe in queste parole: *che rendono conto dei lavori del Parlamento.*

CAVOUR, *relatore.* Nella tornata di ieri ho già esposto le ragioni che avevano indotto la Commissione a mantenere la sua redazione, colla quale l'esenzione si estendeva ad ogni genere di supplementi, purchè questi supplementi non eccedessero in grandezza il foglio stesso. Io credo ora inutile di ritornare su quest'argomento, e mi basterà di ricordare alla Camera che i supplementi dei giornali sono consacrati quasi sempre a documenti, dei quali è da desiderarsi che la conoscenza si spanda il più che sia possibile, e fra questi documenti è cosa incontrastabile che ve ne sono moltissimi che non riflettono le discussioni della Camera; io persisto per altra parte a credere che non vi sia inconveniente di sorta per le finanze, ove si adotti l'articolo quale fu emendato dalla Commissione.

In caso contrario si priverebbe il paese della conoscenza di documenti che è desiderabile sieno il più possibilmente diffusi.

DESPINE, *commissario regio.* Aux observations que j'ai eu l'honneur de soumettre hier à la Chambre j'ajouterai qu'en France on n'admet qu'un seul supplément; et en proposant d'accorder autant de suppléments qu'il en faut pour donner les comptes-rendus des séances de la Chanbre, j'avais cru entrer dans une voie aussi large qu'on peut la désirer.

Cependant pour satisfaire les intentions de M. le rapporteur il me paraît qu'on pourrait joindre aux suppléments qui donnent les comptes-rendus de la Chambre ceux qui contiennent les actes officiels du Gouvernement.

CAVOUR, *relatore*. Vi sono anche dei documenti che non sono ufficiali e che hanno moltissimo interesse; la relazione di una discussione accademica, per esempio, non è un atto ufficiale del Governo, ma è pure un documento la cui diffusione è desiderabile; una lezione d'un professore è anch'essa una cosa che non appartiene al Governo, e che è talvolta bene di pubblicare.

Se un grave ostacolo finanziario non permettesse che si praticasse qualche agevolezza a simili documenti, io non insisterei in questa idea, ma penso che non abbiamo a temere che i giornalisti abusino di tali facoltà, e che solo per gravi motivi ed in circostanze straordinarie i giornalisti si arrischieranno ad incontrare le spese che necessita la pubblicazione di supplementi.

DESPINE, *commissario regio*. L'intention du Gouvernement n'a été que d'éviter les abus qui pourraient arriver. Maintenant je laisse à la sagesse de la Chambre la faculté de faire ce qu'elle croira convenable.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposizione della Commissione.

Chi è d'avviso di adottare questo paragrafo dell'articolo 24 voglia alzarsi.

(È approvato.)

MICHELINI. Prima di votare sul complesso dell'articolo 24 io proporrei che si aggiungesse al medesimo una sola parola, mercè la quale si renderebbe, secondo me, inutile l'articolo che nel progetto ministeriale ha il numero 25 e nel progetto della Commissione il numero 24.

Il Ministero proponeva tre centesimi per la tassa dei giornali e delle gazzette. La Camera ha adottato il progetto della Commissione riducendo la tassa di affrancamento a due centesimi; tale è pure la tassa che tanto il Ministero quanto la Commissione propongono per le raccolte, annali, bollettini periodici, ecc. Quindi non veggo la necessità di farne un articolo separato. Aggiungerei pertanto al principio dell'articolo 24 chedobbiamo votare la parola *riviste*, ovvero quelle di *annali periodici*.

PRESIDENTE. Faccio osservare al signor deputato Michelini che la prima parte è già stata votata.

MICHELINI. Sinchè non si è votato sul complesso di un articolo mi pare che non è preclusa la via ad emendamenti, tanto più per questo che è un'aggiunta; senza cambiare menomamente le parole già votate, niente impedisce che si faccia un'aggiunta alle medesime.

Non si tratta di mutare quello che è votato, si tratta di votare qualche cosa di più. Quindi mi pare che non debba precludersi la via al mio emendamento.

Io direi pertanto in principio dell'articolo 24: *I giornali, le gazzette, le riviste, gli annali periodici sotto fascia*, ecc.

Con questo mezzo si rende affatto inutile l'articolo che vien dopo, in cui si parla di *raccolte annuali, bollettini*, ecc.

DESPINE, *commissario regio*. L'honorable M. Michelini a voulu ajouter les mots de *riviste periodiche* après les mots de *gazzette e giornali*. Son amendement consiste par conséquent à supprimer l'article 25 et à le remplacer par ces deux mots dans l'article 24.

PRESIDENTE. Formoli la sua proposizione.

MICHELINI. La mia proposizione consiste nel dire: *i giornali, le gazzette, gli annali o riviste periodiche sotto fascia*, ecc.

PRESIDENTE. Allora si sopprimerebbero le parole: *raccolte, memorie, bollettini periodici*?

MICHELINI. Sarebbe soppresso tutto l'articolo che dice: *Le raccolte, gli annali*, ecc.

PRESIDENTE. Vuole includere solo *gli annali e le riviste periodiche*.

DESPINE, *commissario regio*. J'ai cru que les mots proposés par M. le député Michelini comprissent toutes les spécialités contenues dans l'article 25, mais dès le moment qu'on fait des réclamations, je n'ai aucune difficulté à ce que toutes les autres expressions soient conservées.

PRESIDENTE. Allora acconsente?

DESPINE, *commissario regio*. Oui, j'y consens.

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo 25, che si tratta di sopprimere:

« Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici esclusivamente consacrati alle scienze, alle arti ed all'educazione, purchè sotto fascia, vengono sottoposti al diritto fisso in affrancamento di due centesimi cadun foglio della dimensione prescritta dall'articolo predetto, per qualsiasi destinazione dei regii Stati. »

Invece di quest'articolo il deputato Michelini aggiungerebbe queste parole all'articolo 24:

« I giornali, le gazzette, gli annali o riviste periodiche sono assoggettati, » ecc.

Domando se la proposta del deputato Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

RADICE. Io voleva solamente domandare quale è il motivo per cui non si voglia far cenno delle altre parole: *le raccolte, le memorie*, ecc.

MICHELINI. Io non ho difficoltà che siano inserite quelle parole, qualora la Camera così creda, ma mi pareva che nelle parole *annali e riviste periodiche* si comprendessero anche le raccolte e memorie.

DESPINE, *commissario regio*. Je n'ai pas plus de difficulté que l'honorable député Michelini à ce que la Chambre fasse droit à l'observation de l'honorable député Radice.

PRESIDENTE. Si aggiungerebbero dunque anche le parole *raccolte e memorie*, e si direbbe: *le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici e le riviste*.

MICHELINI. Questo mio emendamento è logico, perchè i precetti di codificazione vogliono si esprima con un solo articolo tutto ciò che è soggetto ad una medesima disposizione legislativa.

BRONZINI-ZAPELLONI. È meglio lasciare l'articolo com'è.

MOIA. La proposizione del deputato Michelini avrebbe, secondo me, l'inconveniente di essere irregolare, nè serve il dire che è un'aggiunta. Poichè, se è permesso di aggiungere altri alinea a quelli già votati, a me non pare che si possa incastrare nulla in un alinea già votato. E questo è appunto il caso nostro. Il primo alinea è stato votato, ne furono votati altri due, e qualunque aggiunta che si volesse fare dovrebbe essere messa dopo.

La proposizione non varia niente affatto nè l'economia, nè il principio della legge; per conseguenza io credo che sarebbe meglio lasciar l'articolo com'è, e non incastrare un'aggiunta in un articolo che è già stato votato, onde evitare un precedente affatto irregolare.

MICHELINI. Io sono disposto a rinunciarvi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25.

DESPINE, *commissario regio*. On n'a pas encore voté sur l'ensemble de l'article 24.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti tutto l'insieme dell'articolo 24.

(La Camera lo approva.)

« Art. 25. Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni di ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta e simili, purchè sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso in affrancamento di due centesimi cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo, per qualsiasi destinazione interna. »

Questa è la proposizione della Commissione.

Il regio commissario l'approva?

DESPINE, *commissario regio*. Je l'accepte.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 23, che diventa l'articolo 25.

(La Camera approva.)

L'articolo 24, che diventa 26, è identico a quello del Ministero:

« Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici esclusivamente consacrati alle scienze, alle arti ed alla educazione, purchè sotto fascia, vengono sottoposti al diritto fisso in affrancamento di centesimi due cadun foglio della dimensione prescritta dall'articolo predetto, per qualsiasi destinazione dei regii Stati. »

MICHELINI. Dopo di aver parlato in generale dei giornali consacrati alle scienze ed alle arti, si passa a parlare di quelli consacrati all'educazione. Io credo che l'educazione è scienza od arte, epperciò trovasi già compresa nelle espressioni generali della legge; per altra parte vedo esclusa la letteratura, la quale non è scienza, nè arte. Io proporrei pertanto il seguente emendamento:

« Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici, letterari e scientifici, purchè sotto fascia, vengono sottoposti, » ecc.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone...

MICHELINI. Toglierei le parole: *esclusivamente consacrati alle scienze, alle arti, all'educazione*, e sostituirei le parole: *letterari e scientifici*.

DESPINE, *commissario regio*. Il me paraît qu'il n'y a aucun inconvénient à adopter l'amendement de M. le député Michelini, puis qu'il ne propose aucune différence dans la taxe. Le droit étant le même, le Gouvernement n'a aucune difficulté d'accepter cet amendement.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone che, invece di dire: *Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici esclusivamente consacrati alle scienze, alle arti ed all'educazione, purchè sotto fascia*, ecc., si dica: *Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici, letterari e scientifici, purchè sotto fascia*, ecc.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

POLTO. Propongo di aggiungere la parola *artistici*, per non escludere le arti.

MICHELINI. Dicasi pure *letterari, scientifici e artistici*.

PRESIDENTE. La redazione dunque del signor Michelini sarebbe la seguente:

« Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici, letterari, scientifici e artistici, purchè sotto fascia, vengono sottoposti al diritto fisso, in affrancamento di centesimi 2 cadun foglio della dimensione prescritta dall'articolo predetto per qualsiasi destinazione dei regi Stati. »

NOTTA. Vorrei che il commissario regio ci volesse dare una spiegazione, per sapere se alle volte colla parola *educazione* siasi voluto eccettuare da questa imposta gli scritti che sono compilati per l'educazione maschile e femminile; allora mi pare che sarebbe più ampia la redazione dell'articolo 26, secondo la Commissione, e quindi inclinerei ad accettare questa redazione a preferenza dell'emendamento del deputato Michelini. In sostanza io inclino ad essere quanto più si può ampio in questa parte, e voterò in tal senso.

DESPINE, *commissario regio*. J'ai l'honneur de répondre que l'article du Governement était ainsi conçu par la raison que les articles 23 et 24 portent un droit de 3 centimes, tandis qu'on a adopté celui de 2 centimes pour cette catégorie simplement. Aujourd'hui qu'on a adopté 2 centimes, il n'y a plus de motif de maintenir cette rédaction

MOIA. Il regio commissario ci ha fatto osservare che se quest'articolo faceva un favore relativamente agli scritti contemplati negli articoli, si faceva un favore sopra la tassa stabilita per i giornali. Io desidererei che il relatore della Commissione desse alla Camera alcuni schiarimenti, perchè la Commissione non ha creduto di mantenere questo beneficio a favore degli scritti di questo genere. Intanto, siccome ieri ho votato per la trasmissione gratuita, poi per la tassa di 2 centesimi, io propongo fin d'ora, poichè la tassa pei giornali è fissata a 2 centesimi, di lasciare l'articolo come è concepito, e di fissare invece la tassa di un centesimo per cadun foglio.

PRESIDENTE. Il deputato Moia propone che nell'articolo che or si discute l'imposta sia ridotta ad un centesimo.

MOIA. Allora la redazione rimarrebbe stabilita tale e quale...

PRESIDENTE. Il signor Michelini ritira il suo emendamento?

MICHELINI. No signore; lo sostengo.

PRESIDENTE. Comincio a domandare se la proposizione del deputato Moia è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Moia propone che si metta *un centesimo* invece di *due*.

Metto ai voti questa proposizione.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Rimane l'emendamento Michelini coll'aggiunta del deputato Notta; domanderò prima se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MICHELINI. Quest'emendamento che tende ad aggiungere la parola *educativi* mi pare assolutamente inutile, inquantochè non vi è giornale educativo che non entri nella categoria dei letterari, scientifici od artistici; la differenza è nell'espressione e non nella sostanza. Certamente l'avvocato Notta ed io siamo perfettamente d'accordo di favorire per quanto possiamo i giornali educativi, ma per ottenere questo scopo bisognerebbe introdurre un'eccezione a favore dei medesimi, tanto più ora che si è adottata la cifra di due centesimi; e l'avvocato Notta, per essere consentaneo a sè stesso, dovrebbe proporre un'eccezione mercè la quale i giornali educativi non fossero soggetti che alla tassa di un centesimo. Se non lo farà egli stesso, farollo io.

DESPINE, *commissario regio*. Pour être conséquent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que je désire entrer dans la voie la plus large possible, je supprimerais dans l'article 25 les mots: *esclusivamente consecrati alle scienze, alle arti ed all'educazione*, et je dirais tout simplement: *Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici, purchè sotto fascia*, et le reste comme dans l'article.

MICHELINI. Io ritiro il mio emendamento e mi accosto alla redazione proposta dal regio commissario, ma mi riservo il dritto di proporre un'eccezione riguardo ai giornali educativi.

PRESIDENTE. Secondo la redazione proposta dal regio commissario, l'articolo sarebbe così concepito:

« Le raccolte, gli annali, le memorie, i bollettini periodici, purchè sotto fascia, vengono sottoposti al diritto fisso in affrancamento di centesimi 2 cadun foglio della dimensione prescritta dall'articolo predetto per qualsiasi destinazione dei regi Stati. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

È aperta la discussione sull'articolo 25 che diventa articolo 27, così concepito:

« Per foglio di stampa s'intende quello la di cui superficie aperta non eccede i 70 decimetri quadrati. »

Quello del Ministero dice 30 invece di 70, secondo debbe dire quello della Commissione.

MICHELINI. Domando la parola.

Una voce. Ha parlato finora.

MICHELINI. Parlo per la prima volta sull'emendamento che sto per proporre. (*Si ride*) Esso è concepito nei seguenti termini:

« I giornali educativi non pagheranno che un centesimo. »

DESPINE, *commissario regio.* Je repousse cet amendement-là.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

MENABREA. Je demande la parole pour repousser l'amendement de l'honorable M. Michelini, et je me sers pour demander ce rejet des raisons mêmes qu'a fait valoir hier M. le député Iosti...

MICHELINI. Io confesso che non mi sfuggiva la dubbietà delle parole da me introdotte nell'aggiunta al progetto di legge. Ma è chiaro che se in generale tutto è educazione, se tutti gli atti ai quali partecipiamo, tutti i libri che leggiamo esercitano influenza sulla nostra educazione, di modo che l'educazione comincia colla nascita e non termina che colla morte, non è men certo tuttavia che vi sono libri e giornali più specialmente destinati all'educazione, ed è appunto di questi dai quali si deve ricavare non solo una generale, ma una speciale e più diretta utilità che intendo di parlare.

Del resto toccherà poi a chi deve applicare la legge l'interpretarla in quel senso che sarà più conforme alla retta intelligenza che vuole darvi il Parlamento; persisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, metto ai voti quest'emendamento del deputato Michelini.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo 27:

« Per foglio di stampa s'intende quello la di cui superficie aperta non eccede i 70 decimetri quadrati. »

Qui già si osservò che occorse un errore di stampa, si è messo cioè 30 invece di 70.

DESPINE, *commissario regio.* Il Governo ha accettato 40.

CAVOUR, *relatore.* Nel progetto di legge è occorso un errore di stampa, ma la proposta della Commissione fu per 70 decimetri, il che si può rilevare facilissimamente leggendo la relazione che precede il presente progetto di legge. Dirò che anche nel seno della Commissione il regio commissario ci ha alquanto atterriti mostrandoci quell'enorme foglio di carta che ha mostrato ieri alla Camera, e quantunque noi avessimo misurato il giornale il *Constitutionnel* e ci paresse che giungesse ad un dipresso a 70 decimetri quadrati, a fronte di questa dimensione, che mi fa qualche specie, io non ardirei mantenere la proposta.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla proposizione del commissario regio?

CAVOUR, *relatore.* La Commissione non è riunita, quindi io non posso esprimere l'opinione della medesima.

MICHELINI. Ieri io proponeva per emendamento ai due progetti che sono in discussione la dimensione di 60 decimetri.

Farò osservare a tale proposito che il giornale il *Débats* è di 54 decimetri, il *Constitutionnel* è di decimetri 61; simili pure sono le dimensioni della *Presse* e di varii altri giornali.

Mi pare quindi che se stabilissimo la dimensione di 60 decimetri raggiungeremmo lo scopo a cui miriamo, in guisa che potremmo sperare di avere giornali se non della larghezza del *Times*, almeno di quei giornali francesi che ho poc'anzi citati.

DESPINE, *commissario regio.* Je fais observer à la Chambre qu'ayant adopté hier de ne faire payer que la moitié de la taxe à la demi-feuille, il est de toute nécessité qu'elle taxe la feuille dans une proportion relative à la dimension.

Quelques-uns des préopinants ont proposé la dimension de 60 décimètres carrés; mais on doit observer qu'en France la feuille légale est de 30 décimètres carrés, c'est-à-dire de la moitié moins. Dans ce cas-là, c'est comme si l'on adoptait la taxe d'un centime pour une feuille, puisque les journaux pourraient tous être réduits à la dimension de 30 décimètres carrés qui est celle de la *Gazette Piémontaise.*

J'insiste donc pour la proposition du Gouvernement qui est de 40 décimètres carrés.

SELLA. Io insisto per la dimensione di 60 decimetri.

La Commissione ha verificata la misura di varii giornali esteri e trovò che questa era in generale di 60 decimetri quadrati circa.

CHIÒ. Io mi unisco all'opinione del deputato Sella, vale a dire, penso che la dimensione accennata negli articoli precedenti possa convenientemente portarsi a 60 decimetri quadrati, ma parmi che per maggiore chiarezza, l'articolo che si discute converrebbe enunciarlo piuttosto nei termini seguenti:

« La dimensione del foglio di stampa, menzionata negli articoli precedenti 24, 25 e 26 è intesa uguale a 60 decimetri quadrati. »

Secondo la redazione della Commissione il foglio di stampa dei giornali grandi potrebbe variare entro i limiti zero e 60 decimetri quadrati, lo che è contrario alle nostre intenzioni.

Infatti coll'adozione dell'articolo 24 noi abbiamo stabilito due sorta di fogli, distinti tra di loro da questa circostanza che il *maximum* di grandezza dell'uno è la metà del *maximum* di grandezza dell'altro. Il primo foglio appartiene ai giornali piccoli, il secondo ai grandi. Pertanto bisogna presentemente fissare il *maximum* della dimensione del foglio di questi ultimi giornali.

Dico poi che a questo *maximum* è la sola determinazione che ci resta a fare, perchè è già stato deciso che il limite di grandezza dei fogli piccoli sia la metà del *maximum* di grandezza dei fogli grandi. Così se noi dichiareremo che il *maximum* di dimensione del foglio di stampa indicato negli articoli precedenti sia 60 decimetri quadrati, ne risulterà necessariamente, in virtù dell'articolo 24 già stato votato, che il *maximum* di grandezza dei fogli piccoli sarà 30 decimetri quadrati, e sarebbe foglio piccolo, e perciò tassato ad un solo centesimo ogni foglio di superficie compresa entro i limiti zero e 30 decimetri quadrati.

FRANCHI. Avendo avuto l'onore di far parte della Com-

missione debbo dichiarare che mi unirei all'emendamento proposto dal deputato Sella, il quale tende a che la dimensione sia conservata almeno a 60 decimetri quadrati, per il motivo che una gran parte dei giornali francesi eccedono anche questa misura; eccederanno di poco, ma l'eccedono, e quindi se si dovesse pagare la doppia tassa di posta per riceverli verrebbero ad un prezzo eccessivo, o quanto meno carissimo.

È vero che questa dimensione fissata, come osservò l'onorevole commissario regio, è un po' grande, ma io lo prego a voler considerare che, o non si stamperanno giornali in quel formato, ed allora nulla importa che si adotti una misura più grande; o si stamperanno, e noi non li vogliamo eccettuare da questa misura, nè desideriamo diventino molto più cari.

È vero che questa misura riguarda specialmente i giornali che vengono dall'estero, perchè credo anch'io che ci vorrà probabilmente molto tempo prima che i giornali del paese eccedano la misura di 40 decimetri quadrati, tuttavia i giornali esteri verrebbero a costare un prezzo eccessivo, e quindi io mi associo alla proposta di 60 decimetri fatta da altri membri della Commissione.

DESPINE, *commissario regio*. Je fais remarquer que s'il y a en France des journaux qui excèdent la dimension de 40 décimètres carrés, il sont sujets à payer la double taxe.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Iosti.

IOSTI. Io aggiungerò una sola osservazione, ed è che non bisogna poi sempre riferirsi all'esempio della Francia in queste materie; noi non abbiamo nè il bilancio, nè la popolazione della Francia, e ci è d'uopo adottare un sistema tale che la nostra stampa non abbia a soffrirne.

DESPINE, *commissario regio*. Je n'ai nullement entendu attaquer la presse italienne, mais comme nous posons des principes qui consistent tant dans la taxe que dans la dimension, et qui ont été jusqu'à ce jour étrangers chez nous, il faut bien que nous nous en rapportions aux nations voisines qui ont déjà établi des principes à cet égard. Il me semble donc que si je cite si souvent la France, ce n'est que pour partir d'un point précis et pour nous éclairer dans la question qui nous occupe.

MENABREA. Il est certain que hier la Chambre en adoptant la taxe d'un centime a voulu favoriser les journaux de petit format. De là il est évident que les journaux de grand format sont soumis à la taxe de 2 centimes et les petits journaux sont sujets à la taxe seule d'un centime. Par ces motifs je maintiens la proposition du Gouvernement, et je demande que les journaux, soit grand, soit petits, qui excèderont la dimension adoptée, soient soumis à la double taxe

CAVOUR, *relatore*. Prendo la parola non come relatore della Commissione, poichè su questo punto la Commissione non ha deliberato, ed io qui non posso che esprimere la mia opinione individuale per porre sotto gli occhi della Camera una considerazione. Nello stabilire un favore, o, se si vuole, un atto di giustizia per i piccoli giornali, si è voluto fare una differenza fra quelli che ora si chiamano grandi o piccoli giornali.

Faccio osservare alla Camera che ove si adottasse la proposizione del deputato Sella, che i giornali a 30 decimetri quadrati non pagassero che un solo centesimo, sarebbe forza che tutti i grandi giornali riducessero chi più chi meno il lor formato per non sottostare alla doppia tassa.

Finora non vi è che la *Gazzetta Piemontese* la quale sia nel limite di 30 decimetri quadrati...

Una voce. Credo ecceda egualmente.

CAVOUR, *relatore*. L'ho misurata, è di 30 e qualche frazione.

Credo che l'*Opinione* ecceda di poco, la *Concordia* eccede.

VALERIO L. È di 30.

CAVOUR, *relatore*. Dico sarebbe impossibile; non vi sarebbero che i grandi giornali che potessero sostenere la concorrenza fra giornali di prezzo uguale, e che pagherebbero la metà della stessa tassa. La Camera votando la proposta Sella costringerebbe tutti quelli che si chiamano grandi giornali a ridurre il loro formato. I lettori non ci perderebbero molto, forse, poichè infine avrebbero meno da leggere. Credo debito mio il porre questa considerazione, perchè conosco che la necessaria, inevitabile conseguenza di questa proposizione sarebbe che tutti i grandi giornali ridurrebbero il loro formato e non pagherebbero più che un centesimo.

VALERIO L. Io appoggio la proposta di 70 decimetri fatta dalla Commissione, e subordinatamente quella di 60 decimetri fatta dai signori Sella e Chiò, esaminando la questione sotto un nuovo aspetto che non venne ancora considerato dalla Camera.

Noi siamo ancora giovani nella vita della libertà, per conseguenza nelle nostre istituzioni la libera stampa, che ne è uno degli svolgimenti principali, non ha ancora presentate tutte le fasi in cui la stampa di un paese libero necessariamente deve entrare. Ognuno sa, e più di tutti il signor conte di Cavour, che l'istruzione politica del popolo nell'Inghilterra e nell'America fu specialmente opera dei giornali settimanali di amplissimo formato, e sono persuaso che presso di noi non andrà gran tempo che, cessando di vivere parecchi giornali politici quotidiani, sorgeranno a prendere il loro posto giornali politici settimanali. Se i nostri giornali settimanali non potranno presentare un ampio formato a modico prezzo, come i giornali settimanali di Francia, e citerò la *Semaine*, il *Napoléon*; come i giornali settimanali d'Inghilterra, e citerò l'*Athœneum*, l'*Atlas*, l'*Examiner*; come i giornali settimanali d'America, voi rendereste impossibile l'istruzione politica del popolo. Se questi giornali dovessero sopportare una tassa superiore ai due centesimi, allora sarebbero costretti a fissare i loro abbonamenti ad un prezzo troppo alto, ed essi non potrebbero mai giungere ad avere quel grande numero d'abbuonati col quale solo i giornali politici settimanali possono sussistere. Io credo dunque che se la Camera non istabilisce almeno il formato proposto dagli onorevoli deputati Sella e Chiò, essa preventivamente ucciderebbe o, per dir meglio, impedirebbe la nascita ad una serie di pubblicazioni le quali potranno grandemente giovare alla popolare istruzione.

JACQUEMOUD ANTONIO. Pour moi, j'accepte toujours l'invocation des précédents des autres peuples et la similitude ou au moins l'analogie qu'on établit entre nous et les nations voisines qui nous ont dévancés dans le régime constitutionnel. Mais il faut que dans cette comparaison, d'où peuvent découler d'utiles données, on ait égard aux dissemblances qui existent réellement entre les positions. Nous sommes loin, sous le rapport de la presse, d'être dans les conditions de la France, dont M. le commissaire royale a souvent invoqué l'exemple dans cette discussion. Si le journalisme est assujéti à plus de frais en France que chez nous, si la feuille de journal dont la dimension excède 40 décimètres carrés paye la double taxe chez nos voisins, si on n'admet là qu'un seul supplément de tolérance, c'est que la presse y est dans les conditions favorables qui peuvent lui rendre légère une telle charge, de laquelle, du reste, on se plaint hautement en France aujourd'hui. Entre ce pays et le nôtre il

existe, à propos du journalisme, deux points de différence essentiels. D'abord, la vie politique commence à peine chez nous; une bonne partie du peuple reste encore étrangère au système constitutionnel.

De là, un écoulement très-restreint des produits de la presse. En France la lecture des journaux politiques est aujourd'hui un besoin des masses, dans les villes surtout. D'un autre côté, les ressources pécuniaires étant peu généralisées chez nous, un petit nombre seulement se trouve en état de se procurer des journaux. De là l'urgente nécessité de dégrever notre journalisme des charges financières qui paralysent son développement. Mais il y a une observation péremptoire à faire ici, et qui n'a pas encore été faite.

Se figure-t-on qu'en France le journalisme se soutienne par la politique seule? On errerait grandement. La presse vit dans ce pays par la partie industrielle autant que par la partie politique. Ce qui tient debout les journaux français ce sont les réclames du négoce, les annonces commerciales. Ces annonces commerciales, qui sont nombreuses et se payent fort cher aux journaux, remplissent la plupart du temps la troisième et la quatrième page, et donnent un revenu annuel considérable à la gérence. Sans le secours des annonces industrielles si productives, il est certain que les journaux n'y pourraient pas tenir. Tous les journaux indépendants, ceux qui ne sont ni subventionnés par le pouvoir, ni soutenus par les sacrifices individuels d'un parti, succomberaient infailliblement sans la ressource dont nous parlons. Le montant considérable du prix des annonces commerciales et l'appui qu'il donne à la presse politique nous est constaté par le relevé financier des grands journaux français, tels que la *Presse*, le *Constitutionnel*, le *Siècle*, les *Débats*. Les petits journaux, qui ne peuvent par exploiter les annonces industrielles, végètent quelques jours et meurent bientôt. Les faits que je viens de vous exposer, messieurs, sont hors de contestation. Mais dans quel pays l'annonce industrielle, véritable succursale de la polémique, peut-elle produire assez pour venir en aide à la politique? Dans un pays d'industrie comme la France. Pour nous qui sommes novices en industrie comme en politique, nous manquons presque absolument de cette ressource. Nos journaux n'existent que par l'abonnement politique. Tout ce que nous pouvons faire pour la presse consiste donc à la décharger de la taxe qui pèse sur elle. Plus grande sera la dimension de la feuille légale, plus aussi les petits journaux, qui n'auront dès lors qu'une demi-feuille, seront en état de résister aux difficultés qui les arrêtent. On a cité tout à l'heure la dimension de diverses feuilles françaises; je citerai à mon tour la grandeur du format du journal le *Siècle*, que je tiens en main; elle dépasse 57 décimètres carrés. Admettons donc que la dimension légale de la feuille soit de 60 décimètres carrés, *maximum* fixe, elle payera 2 centimes de port. Les petits journaux dont chez nous le format varie de 20 à 30 décimètres carrés qui représentent la moitié de la feuille légale, ne payeront que la moitié de la taxe, qui est un centime par feuille. Cette proportion est de toute équité. Convaincu d'avance que la Chambre appréciera la gravité des raisons que je viens d'alléguer, je voterai avec confiance pour les 60 décimètres carrés.

Voci. Ai voti! ai voti!

MOIA. Sarò brevissimo. Io vorrei solamente leggere alla Camera questo paragrafo della relazione.

« La vostra Commissione, ritenuto che quasi tutti i giornali quotidiani che si stampano in Piemonte eccedono di molto in superficie i 30 decimetri quadrati, e considerato essere opportuno il favorire l'ampliazione dei giornali, come un mezzo di diffondere la conoscenza de' documenti pubblici e delle discussioni parlamentari, opinò doversi portare a 70 decimetri quadrati il limite massimo della superficie de' fogli sottoposti alla tassa semplice di 2 centesimi. »

Io non so per qual ragione l'eloquente relatore abbia abbandonato nella discussione questo progetto della Commissione, il quale necessariamente deve essere stato molto maturatamente meditato ed elaborato. Abbiamo veduto che fu per semplice errore di stampa che nel progetto stampato si è messo 30 decimetri invece di 70. L'onorevole signor commissario regio ci ha detto che egli acconsentiva alla dimensione di 40 decimetri sull'osservazione che tale era la dimensione del *Risorgimento*. Io non voglio supporre, e nessuno sicuramente supporrà che l'avere il signor relatore abbandonata la sua cifra di 70 decimetri, e l'avere il regio commissario portato la sua a 40 sia una specie di compromesso tra il Governo ed il *Risorgimento* (*Ilarità*), compromesso il quale potrebbe favorire grandemente quel giornale. Io credo che nella sua relazione il signor relatore dice delle eccellenti ragioni per sostenere la sua cifra di 70 decimetri, ed io non so capire come ora l'abbia abbandonata, dietro quello che si è detto nelle discussioni precedenti. Io adotto anche la dimensione di 60 decimetri proposta dal deputato Sella.

La principale ragione che addusse il regio commissario per opporsi a questa dimensione fu l'esempio della Francia. Io gli risponderò che se noi abbiamo molte cose buone da prendere dalla Francia, non dobbiamo però imitarla in quello che ha di men perfetto.

CAVOUR, *relatore*. Domando la parola.

L'onorevole deputato Moia ha creduto che vi sia stato un concerto tra il Governo e il *Risorgimento*...

MOIA. Ho detto che non lo credeva.

CAVOUR, *relatore*. Ha detto che non lo credeva? Allora io prendo atto che il deputato Moia non lo crede, e non ho niente ad aggiungere su questo proposito.

Il Governo ha voluto prendere il massimo della dimensione dei giornali che si stampano attualmente nei regi Stati. Questa dimensione è quella del *Risorgimento*, il quale è esattamente eguale a quell'antica della *Concordia*.

Le dimensioni loro vennero concertate, al loro apparire, fra i due direttori di questi fogli. Io credo d'altronde che il *Corriere Mercantile* sia ben poco minore del *Risorgimento*... (*No! no!*) Anche questo ha quattro colonne. D'altronde io ho fatto osservare che non mi sono opposto; ho detto che dietro l'emendamento del deputato Michelini adottato nella seduta di ieri, che riduce alla metà la tassa dei giornali che non hanno che la metà di dimensione, ne sarebbe venuta la conseguenza che tutti i giornali, non escluso il *Risorgimento*, sarebbero stati obbligati di restringere il loro formato, ed ho aggiunto che io non considerava quello come una disgrazia.

COSSATO. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

COSSATO. Mi pare che quello che dobbiamo più temere non è tanto che il limite dei giornali sia superiore ai 60 o 50 decimetri, ma che il timore che dobbiamo avere si è che, essendosi stabilito ieri che la metà del foglio non pagherà che un centesimo, fissando un limite superiore troppo alto ne derivi che nessun foglio sarà soggetto alla tassa di 2 centesimi; dimodochè per ovviare a questo inconveniente io proporrei che l'articolo 25 fosse concepito come segue:

« Per un foglio di stampa s'intende quello che oltrepassando i 20 decimetri quadrati non ecceda i 60; per mezzo foglio s'intende quello che non ecceda i 20 decimetri quadrati. »

PRESIDENTE. Il deputato Cossato propone un emendamento così concepito:

« Per un foglio di stampa si intende quello che oltrepassando i 20 decimetri quadrati non eccede i 60; per mezzo foglio si intende quello che non eccede i 20 decimetri quadrati. »

Il deputato Chiò propone un altro emendamento così concepito:

« La dimensione del foglio di stampa menzionata negli articoli precedenti 24, 25 e 26 è intesa uguale a 60 decimetri quadrati. »

Comincierò a domandare se è appoggiato l'emendamento del deputato Chiò.

(È appoggiato.)

Quello del deputato Cossato è appoggiato?

(È appoggiato.)

Abbiamo dunque tre proposizioni: la prima quella del deputato Chiò, la quale combina con quella del deputato Sella, e cambierebbe la redazione dell'articolo e la dimensione in esso accennata; la seconda quella del deputato Cossato, che qualifica il foglio di stampa in un modo e il mezzo foglio in un altro, come abbiamo veduto; la terza è del commissario regio che proporrebbe un limite di 40 decimetri quadrati.

DESPINE, *commissario regio.* J'accepte la proposition de M. Cossato.

VALERIO L. Ho chiesto la parola per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cossato, perchè il medesimo sarebbe in perfetta contraddizione con quanto ha già deliberato la Camera ieri.

La Camera ieri ha deliberato che la tassa sarebbe ridotta ad un centesimo per ogni mezzo foglio. Ora una metà è una metà, e non vedo che si possa *intendere* altrimenti. (*Ilarità e segni d'approvazione*) Dichiarare che per mezzo foglio s'intende la terza o la quarta parte di esso parmi un vero non senso.

COSSATO. Siccome non si è fissato assolutamente il limite, essendosi semplicemente detto *che non ecceda*, per eccedere tanto si può intendere la metà di 40 o di 50 decimetri, quanto ogni altra cifra intermedia.

PRESIDENTE. Darò lettura alla Camera dell'articolo votato ieri. (*Legge l'articolo*)

FRANCHI. Io credo che si debba fare un'osservazione che diviene tanto più necessaria dopo quello che ha detto l'onorevole Valerio.

Io ho votato per la dimensione maggiore, nulladimeno in fatto io credo che il dividere i fogli in mezzi fogli si poteva dire quando tutta la carta non era fatta alla macchina, ma in questo momento credo che non si possa dire con esattezza che un mezzo foglio sarà la dimensione che si vorrà dare ad una parte della carta; poichè quella carta che chiamano *papier sans fin* è fatta alla macchina per modo tale che prosegue a dar sempre lo stesso foglio, e quindi si taglia la dimensione che si crede senza dividerla in fogli, motivo per cui rimarrebbe inesatta materialmente l'espressione di metà di un foglio di grandezza doppia; quindi io credo che sia veramente giusto l'esprimere nella legge la grandezza del foglio e del mezzo foglio.

MICHELINI. Appunto per le ragioni esposte dall'onorevole deputato Franchi, che non si sa che cosa si debba intendere per foglio e mezzo foglio, è necessaria la spiegazione della legge. Ma siccome in un articolo antecedente si è stabilito che il mezzo foglio non pagherà che la metà, mi pare impossibile che adesso si voglia adottare la proposta del generale Cossato.

IOSTI. Chiedo la parola per una semplice osservazione, cioè per una contro osservazione alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Franchi.

Qui non si tratta già di dire la metà fisica del foglio, ma s'intende la metà matematica, talmente che quando si prende per foglio la misura di 60 decimetri, si intende per mezzo foglio quello che è solamente di 30 decimetri.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione dei deputati Sella e Chiò che fisserebbe a 60 decimetri quadrati la dimensione del foglio.

(Dopo prova e controprova, la proposta Chiò è adottata.)

La redazione della Commissione sarebbe:

« Per foglio di stampa s'intende quello la di cui superficie non eccede 70 decimetri quadrati. »

Voci. È la stessa.

CHIÒ. C'è una differenza essenziale tra la redazione della Commissione e la mia. La redazione della Commissione dice così: « Per foglio di stampa s'intende quello la cui dimensione *non eccede*, » ecc. Ella ammettendo questa espressione, un foglio di qualunque grandezza, purchè inferiore a 60 decimetri quadrati, potrebbe aversi come un foglio *grande*, e perciò come sottoposto alla tassa di 2 centesimi. Così, per esempio, un foglio di 10 decimetri quadrati potrebbe tassarsi a 2 centesimi, perchè veramente le sue dimensioni non eccedono 60 decimetri quadrati. Ciò basta per mostrare che la redazione della Commissione è difettosa.

Per esprimere chiaramente la nostra intenzione bisogna riflettere che ora non si tratta già di definire che cosa s'intenda per foglio di stampa, ma soltanto di stabilire il *maximum* di grandezza del medesimo. In altri termini: negli articoli 24, 25 e 26 noi abbiamo accennata una dimensione che doveva rappresentare il *maximum* di grandezza dei fogli grandi, e ci siamo riservati di determinarla nel presente articolo. Dunque, ora non occorre che di dire quale sia questa dimensione, ed è questo ufficio che soddisfa, in una maniera che oso dire precisa, il mio emendamento. Fissata questa dimensione, noi avremo a un tempo fissato il *maximum* di grandezza dei fogli grandi, ed in virtù dell'articolo 24 la metà di tale *maximum* sarà il *maximum* dei fogli piccoli. »

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che non siamo più in numero, e non si potrà più votare.

Avverto i signori deputati che gli uffici sono tutti convocati per le 10 precise di martedì mattina.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di martedì:

1° Relazioni di Commissioni, se si troveranno in pronto;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sulla nuova tariffa postale;

3° Interpellanze del deputato Simonetta sul concentramento di forza per parte dell'Austria lungo il lago Maggiore;

4° Sviluppo della proposta Bertini per la cura e custodia dei mentecatti;

5° Discussione del progetto di legge per le pensioni militari.